



FEDERAZIONE ITALIANA GIUOCO CALCIO - LEGA NAZIONALE DILETTANTI  
**DIPARTIMENTO CALCIO FEMMINILE**

PIAZZALE FLAMINIO 9 - 00196 ROMA (RM)  
TEL. 06.328221 - FAX. 06.32822715  
www.lnd.it / calciofemminile.lnd.it  
e-mail: segreteria.dcf@lnd.it / P.E.C.: calciofemm@pec.it



Stagione Sportiva 2018/2019

Comunicato Ufficiale N° 1-UNICO del 04/07/2018

## COMUNICAZIONI

Si invitano le Società a prendere visione dei C.U. fino al n. 8 e delle circolari fino alla 8 della L.N.D. per la stagione sportiva 2018/2019, consultabili sul sito web ufficiale della L.N.D. all'indirizzo: [www.lnd.it](http://www.lnd.it)

\*\*\*\*\*

## Saluto del Presidente LND Cosimo Sibia

Nel formulare i più sentiti auguri per la nuova Stagione Sportiva appena iniziata, ritengo necessario informare che, per il rispetto dovuto all'autonomia degli Organi di Giustizia Sportiva, non ho ancora proceduto a formalizzare, anche per questa Stagione Sportiva, la delega per il Dipartimento Calcio Femminile al Vice Presidente Sandro Morgana al quale, tuttavia, ho chiesto di proseguire nelle attività sino ad ora espletate per il bene del Calcio Femminile italiano.

*Cosimo Sibia*

# Saluto del Vice Presidente LND

## Sandro Morgana

Il Comunicato Unico del Dipartimento Calcio Femminile della LND, che programma la Stagione Sportiva 2018/2019, risulta caratterizzato dalla decisione della FIGC pubblicata con CU 38 del 3 Maggio 2018 con la quale le attività di calcio femminile relative ai Campionati di Serie A e B vengono inquadrare nella stessa Federazione Italiana Giuoco Calcio.

Al riguardo ritengo di astenermi da qualsiasi commento, intanto perché il mio pensiero è stato chiaramente espresso con una lettera aperta, poi perché il percorso di Giustizia Sportiva con il quale la Lega Nazionale Dilettanti sta cercando di far valere il proprio *“diritto di non condivisione”* è ancora aperto ed è giusto attendere la sua conclusione prima di esprimere ulteriori considerazioni, ed infine perché lo strumento che sto utilizzando, per i propri connotati istituzionali, non si presta certamente a finalità diverse da quelle che gli sono chiaramente proprie.

Si apre quindi una Stagione Sportiva che vede la LND ed il Dipartimento Calcio Femminile impegnati nell'organizzazione del Campionato Nazionale di Serie C (denominazione in attesa di ratifica) che la FIGC, con il C.U. di cui più sopra, ci ha ufficialmente delegato inquadrando tale attività tra quelle di nostra pertinenza.

Probabilmente *“qualcuno”* potrebbe immaginare che ci apprestiamo a fare ciò privi del necessario entusiasmo e della spinta propulsiva che dovrebbe provenire dalla presenza di quello che viene chiamato comunemente *“calcio di vertice”*.

A questo *“qualcuno”* rispondiamo che così non è! Ci appartiene una dimensione di grande passione, una dedizione che non ha precedenti, ed il trasporto caratteristico di chi conosce alla perfezione il mondo nel quale vive e non permette di trasformare le delusioni in sconfitte.

Anzi, dall'amarezza della delusione che abbiamo subito nasce una grande voglia di riscatto.

Saremo, come sempre, al servizio delle oltre 50 società che parteciperanno, divise in quattro Gironi, al nostro Campionato di Serie C (denominazione in attesa di ratifica) e lo faremo con la determinazione che ci è propria e nell'interesse del gioco del calcio e di tutto il mondo dei Dilettanti, perché il nostro sistema è fortemente permeato da quei valori di lealtà, amicizia, onestà e rispetto di compagni, avversari ed arbitri che ne fanno un modello calcistico che va imitato e non avversato.

In tale contesto abbiamo sempre avuto attenzione per il calcio femminile e per tutte le problematiche che lo riguardano; lo gestiamo da tanti anni e continueremo a farlo convinti come siamo che non basta fare dei proclami per superare le questioni di genere, piuttosto bisogna porsi quotidianamente un grande quesito sul tema dell'uguaglianza.

Bisogna riconoscere a tutti le medesime opportunità e se ci sono risorse finanziarie, queste devono essere impiegate anche a sostegno del calcio femminile di base, garantire inoltre la presenza sui media e parità di trattamento nella fruizione delle strutture.

Siamo interessati alle politiche di sviluppo del calcio femminile e vigileremo affinché chi di dovere si ricordi del proprio ruolo di garanzia e coordinamento e sappia che si cresce tutti insieme e che non può esistere un vertice élitario senza una base viva e consistente.

Le piramidi al contrario non determinano evoluzione ma regresso e povertà culturale.

Profonderemo ogni sforzo per rendere quanto più possibile agevole la partecipazione alle nostre attività, che sono puntualmente elencate in questo Comunicato, e lo faremo abbassando le tasse di iscrizione, le fideiussioni e sostenendo chiunque si trovi in condizioni di disagio.

Devo rivolgere un affettuoso ringraziamento al Presidente della LND Cosimo Sibilia, perché ha creduto e crede nell'impegno della Lega in favore del Calcio Femminile, battendosi per la difesa dei principi di democrazia nei quali crediamo con convinzione e perché la LND sia sempre protagonista all'interno del movimento sportivo italiano.

Il futuro dello sport è declinato al femminile, felice esempio del mio pensiero è il cammino straordinario della Nazionale di Milena Bertolini che, addirittura in anticipo, ha staccato il biglietto per il prossimo Mondiale che si giocherà in Francia nel 2019.

Sono a vostra disposizione insieme a tutto lo staff del Dipartimento Calcio Femminile, che ringrazio per l'impegno e la disponibilità, ed a tutti auguro un grande Campionato.

*Sandro Morgana*

\*\*\*\*\*

## Precisazione art. 32bis N.O.I.F.

Si riporta il testo dell'art. 32bis delle N.O.I.F. così come al CU 81 della FIGC del 27/06/2018:

**1.** I calciatori e le calciatrici che, entro il termine della stagione sportiva in corso, abbiano anagraficamente compiuto ovvero compiranno il 25° anno di età, possono chiedere ai Comitati ed alle Divisioni di appartenenza, con le modalità specificate al punto successivo, lo svincolo per decadenza del tesseramento, fatta salva la maggior durata del vincolo in caso di stipula di accordi economici pluriennali previsti al punto 7 del successivo articolo 94 ter e ai punti 2 e 8 dell'art. 94 quinquies.

**2.** Le istanze, da inviare, a pena di decadenza, nel periodo ricompreso tra il 15 Giugno ed il 15 Luglio, a mezzo lettera raccomandata o telegramma, dovranno contestualmente essere rimesse in copia alle società di appartenenza con lo stesso mezzo. In ogni caso, le istanze inviate a mezzo lettera raccomandata o telegramma dovranno pervenire al Comitato o alla Divisione di appartenenza entro e non oltre il 30 luglio di ciascun anno. Avverso i provvedimenti di concessione o di diniego dello svincolo, le parti direttamente interessate potranno proporre reclamo innanzi al Tribunale Federale – Sez. Tesseramenti, entro il termine di decadenza di 7 giorni dalla pubblicazione del relativo provvedimento sul Comunicato Ufficiale, con le modalità previste dall'art. 30 del Codice di Giustizia Sportiva.

**2bis.** A seguito dello svincolo per decadenza, il calciatore/calciatrice potrà essere tesserato/a per la sola durata di una stagione sportiva, al termine della quale sarà libero/a di diritto. In caso di sottoscrizione di accordi economici pluriennali, di cui ai successivi artt. 94 ter e 94 quinquies, la durata del tesseramento coinciderà con la durata dell'accordo economico.

**3.** Relativamente ai calciatori tesserati per società partecipanti al "Campionato Carnico", le istanze di cui al precedente punto 2 dovranno essere presentate entro e non oltre il termine di decadenza di trenta giorni dalla conclusione del medesimo Campionato.

# Affiliazioni S.S. 2018/2019

Si ritiene opportuno richiamare l'attenzione in ordine alle modalità da seguire:

## **DOMANDA DI AFFILIAZIONE ALLA F.I.G.C.**

### **A) Domanda di affiliazione alla F.I.G.C.**

La domanda di affiliazione deve essere inviata utilizzando sempre il modulo federale, in triplice copia, in vigore per la Stagione Sportiva 2018/2019; Controllare che tutte le copie siano debitamente compilate, con particolare riferimento agli indirizzi della sede sociale e della corrispondenza (C.A.P. e indirizzo e-mail compresi) ed alla data di presentazione della domanda al rispettivo Comitato; Trattandosi di carta chimica, accertarsi della leggibilità delle due copie sottostanti; Il timbro deve riportare la denominazione sociale corrispondente a quella dell'Atto Costitutivo e dello Statuto;

### **B) Tipologia e denominazione sociale**

La tipologia deve normalmente precedere la denominazione che deve essere adeguata ai sensi dell'Art. 90, commi 18 e 18 ter, della Legge 289/2002 (come modificato dalla Legge 128/2004):

- A.S.D. = Associazione Sportiva Dilettantistica
- A.C.D. = Associazione Calcio Dilettantistica
- S.S.D. = Società Sportiva Dilettantistica
- G.S.D. = Gruppo Sportivo Dilettantistico
- S.C.D. = Società Calcio Dilettantistica
- C.S.D. = Centro Sportivo Dilettantistico
- F.C.D. = Football Club Dilettantistico
- A.P.D. = Associazione Polisportiva Dilettantistica
- U.P.D. = Unione Polisportiva Dilettantistica
- U.S.D. = Unione Sportiva Dilettantistica
- POL.D. = Polisportiva Dilettantistica

**N.B.:** La tipologia della Società (come sopra riportata) va sempre indicata, ai sensi della su citata normativa.

La denominazione non può superare le 25 lettere, compresi gli spazi;

Non possono essere ammesse denominazioni con 25 lettere senza spazi;

Le denominazioni che superano le 25 lettere sono ammesse in via eccezionale e solo in caso di compatibile riduzione a 25 lettere;

Agli effetti della compatibilità delle denominazioni, stante la necessità di diversificare le denominazioni stesse delle Società, l'esistenza di altra Società con identica o simile denominazione comporta per la Società affilianda l'inserimento di un' aggettivazione che deve sempre precedere la denominazione (cfr. Art. 17, comma 1, N.O.I.F.);

Le pratiche di affiliazione non rispondenti ai sopra indicati requisiti verranno respinte, per l'eventuale regolarizzazione.

### **Esempi di alcune denominazioni incompatibili:**

- **"SCUOLA CALCIO"**, non è denominazione trattandosi di un riconoscimento ufficiale che deve essere rilasciato dal Settore Giovanile e Scolastico alle Società che svolgono attività giovanile nelle categorie di base, affiliate da almeno due Stagioni Sportive alla F.I.G.C. e che hanno determinati requisiti;

- **"NUOVA"**, qualora esista altra Società con identica denominazione (p.e. denominazione XXXX incompatibile con "Nuova XXXX");

- **"RINASCITA"**, **"ANNO"**, qualora esista altra Società con identica denominazione

(p.e. denominazione XXXX incompatibile con "Rinascita XXXX")

(p.e. denominazione XXXX incompatibile con "2009 XXXX")

(particolare esame per le denominazioni GIOVANI XXXX - GIOVANILE XXXX - BOYS XXXX - JUNIOR XXXX - per esistenza di altra Società con identica denominazione XXXX che partecipano ai relativi Campionati giovanili).

denominazione di carattere esclusivamente propagandistico o pubblicitario;

denominazioni che riportano consonanti peraltro incomprensibili (p.e. EF XXX, MFK XX, BSE XX)

# Invio liste di svincolo, variazioni di tesseramento, trasferimenti

Si riporta di seguito il Comunicato Ufficiale n. 63 della F.I.G.C. pubblicato in Roma il 6 Giugno 2018, così come riportato al CU 319 della L.N.D. del 7 Giugno 2018

## **Termini e modalità stabiliti dalla Lega Nazionale Dilettanti per l'invio delle liste di svincolo, per le variazioni di tesseramento e per i trasferimenti fra società del settore dilettantistico e fra queste e società del settore professionistico, da valere per la Stagione Sportiva 2018/2019**

Le operazioni di seguito elencate sono effettuate, per via telematica, secondo le procedure stabilite dalla Lega Nazionale Dilettanti. La data di deposito telematico (apposizione della firma elettronica) delle richieste di tesseramento presso i Comitati, la Divisione Calcio a 5 ed i Dipartimenti Interregionale e Calcio Femminile di competenza, entro i termini fissati, stabilisce ad ogni effetto la decorrenza del tesseramento. Per i casi in cui è previsto il deposito o la spedizione in modalità cartacea, a mezzo plico postale, alla F.I.G.C., la decorrenza è stabilita a far data dalla comunicazione alla F.I.G.C.

### **1. Variazioni di tesseramento**

Le variazioni di tesseramento possono essere inoltrate con le modalità e nei termini, come di seguito riportati:

#### **a) Calciatori "giovani dilettanti"**

Il tesseramento dei calciatori "giovani dilettanti" (primo tesseramento o tesseramento a seguito di svincolo) può essere richiesto, in deroga all'art. 39 comma 1 delle N.O.I.F., fino a venerdì 31 maggio 2019 (ore 19.00). La data di deposito telematico delle richieste (apposizione della firma elettronica) presso i Comitati, la Divisione Calcio a Cinque e i Dipartimenti Interregionale e Calcio Femminile di competenza, entro i termini fissati, stabilisce ad ogni effetto la decorrenza del tesseramento.

#### **b) Calciatori "non professionisti"**

Il tesseramento di calciatori "non professionisti" (primo tesseramento o tesseramento a seguito di svincolo), può essere effettuato:

- da domenica 1 Luglio 2018 a domenica 31 Marzo 2019 (ore 12.00)

La data di deposito telematico delle richieste (apposizione della firma elettronica) presso i Comitati, la Divisione Calcio a Cinque e i Dipartimenti Interregionale e Calcio Femminile di competenza, entro i termini fissati, stabilisce ad ogni effetto la decorrenza del tesseramento.

#### **c) Stipulazione rapporto professionistico da parte di calciatori "non professionisti" – art. 113 N.O.I.F.**

I calciatori tesserati per Società associate alla Lega Nazionale Dilettanti, che abbiano raggiunto l'età prevista dall'art. 28 delle N.O.I.F., possono sottoscrivere un contratto da professionista per società di Serie A, Serie B, Serie C e richiedere il conseguente tesseramento:

- da domenica 1 Luglio 2018 a martedì 31 Luglio 2018 (ore 20.00) - autonoma sottoscrizione – Art. 113 delle N.O.I.F.

#### **Per Società di Serie A e Serie B**

da mercoledì 1 Agosto 2018 a venerdì 17 Agosto 2018 (ore 20.00) con consenso della Società dilettantistica;

#### **Per Società di Serie C**

da mercoledì 1 Agosto 2018 a sabato 25 Agosto 2018 (ore 12.00) con consenso della Società dilettantistica;

#### **Per Società di Serie A, Serie B e Serie C**

da giovedì 3 Gennaio 2019 a venerdì 18 Gennaio 2019 (ore 20.00) con consenso della Società dilettantistica;

La variazione di tesseramento dovrà pervenire o essere depositata nei suddetti termini.

\*\*\*\*\*

## **2. Trasferimento di calciatori “giovani dilettanti” e “non professionisti” tra società partecipanti ai Campionati organizzati dalla Lega Nazionale Dilettanti**

Il trasferimento di un calciatore “giovane dilettante” o “non professionista” nell’ambito delle Società partecipanti ai Campionati organizzati dalla Lega Nazionale Dilettanti può avvenire nei seguenti distinti periodi:

- a) da domenica 1 Luglio 2018 a venerdì 14 Settembre 2018 (ore 19.00)
- b) da sabato 1 Dicembre 2018 a venerdì 14 Dicembre 2018 (ore 19.00)

Nell’ipotesi b) le modalità sono quelle previste per i trasferimenti suppletivi (art. 104 delle N.O.I.F.)

Le liste di trasferimento devono essere depositate per via telematica presso i Comitati, la Divisione Calcio a 5 ed i Dipartimenti Interregionale e Calcio Femminile di competenza entro i termini sopra stabiliti. Il tesseramento per la Società cessionaria decorre dalla data di deposito telematico (apposizione della firma elettronica) delle richieste entro i termini fissati.

\*\*\*\*\*

## **3. Trasferimenti di calciatori “giovani dilettanti” da Società dilettantistiche a Società di Serie A, Serie B, Serie C**

Il trasferimento di un calciatore “giovane dilettante”, nei limiti di età di cui all’art. 100 delle N.O.I.F., da società dilettantistiche a società di Serie A, Serie B e Serie C può avvenire nei seguenti distinti periodi:

Per Società di Serie A e Serie B

da domenica 1 Luglio 2018 a venerdì 17 Agosto 2018 (ore 20.00)

Per Società di Serie C

Da domenica 1 Luglio 2018 a sabato 25 Agosto 2018 (ore 12.00)

Per Società di Serie A, Serie B e Serie C

b) da giovedì 3 Gennaio 2019 a venerdì 18 Gennaio 2019 (ore 20.00)

La variazione di tesseramento dovrà pervenire o essere depositata nei suddetti termini.

\*\*\*\*\*

## **4. Trasferimenti di calciatori “giovani di serie” da Società di Serie A, Serie B e Serie C a Società dilettantistiche**

Il trasferimento di un calciatore “giovane di serie” da Società di Serie A, Serie B e Serie C a società dilettantistiche, può avvenire nei seguenti distinti periodi:

- a) da domenica 1 luglio 2018 a venerdì 31 agosto 2018 (ore 19.00)
- b) da giovedì 3 gennaio 2019 a giovedì 31 gennaio 2019 (ore 19.00)

Nella ipotesi a) il trasferimento deve avvenire nel rispetto delle norme di cui all’art. 39 delle N.O.I.F.

Nella ipotesi b) le modalità sono quelle previste per i trasferimenti suppletivi (art. 104 delle N.O.I.F.)

Le liste di trasferimento devono essere depositate o spedite, a mezzo plico raccomandato con avviso di ricevimento, ai Comitati, alla Divisione Calcio a Cinque, ai Dipartimenti Interregionale e Calcio Femminile di competenza entro i termini sopra stabiliti. Il tesseramento per la Società cessionaria decorre dalla data di deposito o, nel caso di spedizione a mezzo posta, dalla data di spedizione del plico raccomandato sempre che l’accordo pervenga entro i dieci giorni successivi alla data di chiusura dei trasferimenti. Le liste di trasferimento possono essere depositate, sempre entro i termini di chiusura dei trasferimenti, anche presso le Delegazioni Provinciali e Distrettuali della Regione di appartenenza della Società cessionaria. Tale opzione non si applica per le Società appartenenti alla Divisione Nazionale Calcio a Cinque.

## **5. Risoluzione consensuale dei trasferimenti e delle cessioni a titolo temporaneo - Art. 103 bis N.O.I.F.**

La risoluzione consensuale dei trasferimenti a titolo temporaneo, per i calciatori “non professionisti” e “giovani dilettanti” deve avvenire nel rispetto dell’art. 103 bis, comma 2, delle N.O.I.F.

## **6. Richiesta di tesseramento calciatori professionisti che hanno risolto per qualsiasi ragione il rapporto contrattuale**

Le richieste di tesseramento a favore di società dilettantistiche, da parte di calciatori professionisti che hanno risolto per qualsiasi ragione il proprio rapporto contrattuale, possono avvenire:

- da domenica 1 Luglio 2018 a mercoledì 30 Gennaio 2019 (ore 19.00)

Le richieste di tesseramenti devono essere depositate per via telematica (apposizione della firma elettronica). Il tesseramento decorre dalla data di deposito telematico (apposizione della firma elettronica)

delle richieste entro i termini fissati. Un calciatore tesserato come professionista non può essere tesserato come dilettante prima che siano trascorsi almeno 30 giorni da quando abbia disputato la sua ultima partita come professionista.

\*\*\*\*\*

## **7. Calciatori provenienti da Federazione estera e primo tesseramento di calciatori stranieri mai tesserati all'estero**

### **a) Calciatori stranieri**

Le società appartenenti alla Lega Nazionale Dilettanti possono richiedere il tesseramento, entro il 31 Dicembre 2018, e schierare in campo calciatori stranieri, sia extra-comunitari che comunitari, provenienti da Federazioni estere, nei limiti e alle condizioni di cui agli artt. 40 quater e 40 quinquies delle N.O.I.F. Ai sensi del Regolamento FIFA sullo Status e il Trasferimento dei Calciatori è fatto divieto alle Società dilettantistiche di acquisire a titolo temporaneo calciatori provenienti da Federazione estera. Fatto salvo quanto previsto all'art. 40 quinquies delle N.O.I.F., i calciatori stranieri, residenti in Italia, di età superiore ai 16 anni, che non siano mai stati tesserati per Federazione estera e che richiedono il tesseramento per società della L.N.D. sono parificati, ai fini del tesseramento, dei trasferimenti e degli svincoli, ai calciatori italiani. Tali richieste di tesseramento devono essere inoltrate presso l'Ufficio Tesseramento della F.I.G.C.. La decorrenza del tesseramento è stabilita, ad ogni effetto, a partire dalla data di autorizzazione rilasciata dallo stesso Ufficio Tesseramento della F.I.G.C.. A partire dalla stagione sportiva successiva al suddetto tesseramento, le richieste di tesseramento dovranno essere inoltrate per via telematica presso i Comitati, la Divisione e i Dipartimenti di competenza delle Società interessate, ai sensi degli artt. 40 quater e 40 quinquies delle N.O.I.F.. Un calciatore tesserato come professionista non può essere tesserato come dilettante prima che siano trascorsi almeno 30 giorni da quando abbia disputato la sua ultima partita come professionista.

### **b) Calciatori italiani**

Le società appartenenti alla Lega Nazionale Dilettanti possono richiedere il tesseramento, entro giovedì 31 Gennaio 2019, di calciatori italiani provenienti da Federazioni estere con ultimo tesseramento da professionista, nonché richiedere il tesseramento, entro sabato 30 Marzo 2019, di calciatori italiani dilettanti provenienti da Federazioni estere. E' fatto salvo quanto previsto all'art. 40 quater, comma 2, delle N.O.I.F. e all'art. 40 quinquies, comma 4, delle N.O.I.F..

Le richieste di tesseramento di calciatori italiani provenienti da Federazione estera devono essere inoltrate presso l'Ufficio Tesseramento della F.I.G.C.. La decorrenza di tale tesseramento è stabilita ad ogni effetto, a partire dalla data di autorizzazione rilasciata dallo stesso Ufficio Tesseramento della F.I.G.C..

Un calciatore tesserato come professionista non può essere tesserato come dilettante prima che siano trascorsi almeno 30 giorni da quando abbia disputato la sua ultima partita come professionista.

\*\*\*\*\*

## **8. Termini annuali richiesti dalle norme regolamentari**

Vengono fissati i seguenti termini per le diverse previsioni regolamentari soggette a determinazioni annuali:

### **a) Art. 107 delle N.O.I.F. (Svincolo per rinuncia)**

Le liste di svincolo da parte di Società dilettantistiche per calciatori "non professionisti" e "giovani dilettanti", devono essere depositate per via telematica presso i Comitati, la Divisione Calcio a Cinque e i Dipartimenti Interregionale e Calcio Femminile di competenza entro i termini sotto indicati:

- da domenica 1 Luglio 2018 a sabato 14 Luglio 2018 (ore 12.00)

(vale la data di deposito telematico delle richieste - apposizione della firma elettronica - sempre che le stesse pervengano entro e non oltre i termini sopraindicati)

Liste di svincolo suppletive:

da sabato 1 Dicembre 2018 a venerdì 14 Dicembre 2018 (ore 19.00)

(vale la data di deposito telematico delle richieste - apposizione della firma elettronica - sempre che le stesse pervengano entro e non oltre i termini sopraindicati). Il tesseramento dei calciatori svincolati in questo periodo deve avvenire a far data da sabato 15 dicembre 2018.

### **b) Art. 117 comma 5 delle N.O.I.F.**

Un eventuale nuovo contratto da professionista a seguito di risoluzione del rapporto contrattuale conseguente a retrocessione della società del Campionato di Serie C della Stagione Sportiva 2017/2018 al Campionato Nazionale di Serie D, può essere sottoscritto:

Per Società di Serie A e Serie B:

da domenica 1 Luglio 2018 a venerdì 17 Agosto 2018 (ore 20.00) - autonoma sottoscrizione

Per Società di Serie C

Da domenica 1 Luglio 2018 a sabato 25 Agosto 2018 (ore 12.00) - autonoma sottoscrizione

Per Società di Serie A, Serie B e Serie C

Da giovedì 3 Gennaio 2019 a venerdì 18 Gennaio 2019 (ore 20.00) - con consenso della società dilettantistica

Art. 108 delle N.O.I.F. (svincolo per accordo)

Il deposito degli accordi di svincolo, presso i Comitati, la Divisione Calcio a Cinque e i Dipartimenti Interregionale e Calcio Femminile di competenza, dovrà avvenire entro 20 giorni dalla stipulazione e comunque entro e non oltre venerdì 28 Giugno 2019 (ore 19.00).

Gli Organi federali competenti provvederanno allo svincolo a far data da lunedì 1 Luglio 2019.

\*\*\*\*\*

Termini e modalità per l'invio delle liste di svincolo di calciatori "giovani"

Art. 107 delle N.O.I.F. (svincolo per rinuncia)

I calciatori "giovani" tesserati con vincolo annuale entro il 30 novembre possono essere inclusi in lista di svincolo da trasmettere per via telematica ai Comitati di competenza entro i termini stabiliti:

da sabato 1 Dicembre 2018 a venerdì 14 Dicembre 2018 (ore 19.00).

Il tesseramento dei calciatori svincolati in questo periodo deve avvenire a far data dal sabato 15 dicembre 2018.

Termini e modalità per le variazioni di attività

Art. 118 delle N.O.I.F.

Per la Stagione Sportiva 2018/2019, il termine fissato per l'invio o il deposito delle richieste di variazione di attività ai sensi dell'art. 118 delle N.O.I.F. è da domenica 1 Luglio 2018 a venerdì 14 Settembre 2018 (ore 19.00).

\*\*\*\*\*

## Tesseramento online calciatrici

Tutte le procedure riguardanti il tesseramento, il trasferimento e lo svincolo delle calciatrici - ivi compreso lo svincolo per accordo (Art. 108) - dovranno avvenire unicamente attraverso la procedura online. Le Società affiliate dovranno utilizzare la procedura telematica presente sul portale [www.Ind.it](http://www.Ind.it), entrando nella "Area Società" per mezzo della propria ID e password optando, nella "scelta area", per "Tesseramento LND".

Fatta la scelta apparirà un menù principale sul quale vengono proposte una serie di opzioni da preferire a seconda del tipo di operazione da compiere.

Una volta completato l'inserimento dei dati relativi alla proposta di tesseramento scelta, la procedura produrrà un documento che dovrà essere stampato e compilato nella parte delle firme. La documentazione prodotta dovrà essere inviata telematicamente al Dipartimento Calcio Femminile nei tempi previsti dalla vigente normativa. Dopo l'invio della pratica, la Società in ogni momento potrà monitorare, nel proprio spazio web, lo stato d'avanzamento del tesseramento. Pratiche di tesseramento aperte o sospese Area dove è possibile verificare l'iter delle richieste di tesseramento e ricevere segnalazioni circa tesseramenti non andati a buon fine. Nel caso di tesseramenti sospesi, le calciatrici vengono evidenziate in "rosso" e, selezionando le stesse con il mouse, nelle note verrà specificato il motivo della sospensione.

Le Società, pertanto, sono invitate a regolarizzare tali pratiche in tempi brevi.

Poiché in ambito dilettantistico il tesseramento decorre dalla data di invio telematico del modello federale attestante la costituzione del vincolo, risulta fondamentale porre la massima attenzione alla predisposizione dello stesso, poiché si potrebbe verificare - come del resto spesso accade - l'utilizzo di un'atleta in cui venga riscontrata, successivamente al ricevimento della documentazione da parte del Dipartimento, l'irregolarità, invalidità o nullità del tesseramento, con conseguente posizione irregolare della stessa in tutte le gare in cui questa abbia partecipato.

Altra disposizione di primaria importanza, per la quale appare fondamentale, come detto, il corretto adempimento dell'iter tradizionale di tesseramento, è rappresentata dalla sottoscrizione del modello.

# Tessera personale calciatrice

Dalla procedura telematica del tesseramento online è possibile altresì richiedere l'emissione della tessera personale di riconoscimento della calciatrice. Cliccare sull'apposita voce del menù e verrà visualizzato l'elenco delle tesserate. Scegliere il nominativo per il quale si richiede la tessera di riconoscimento. Salvare provvisoriamente o rendere definitivo. Il modello prodotto va sottoscritto, corredato di una foto tessera e della copia di un valido documento d'identità ed inviato telematicamente al Dipartimento.

Nell'area "Pratiche cartellini aperte" è possibile verificare l'iter della produzione della tessera.

La tessera ha validità triennale e la Società riceverà una segnalazione in prossimità della scadenza sulla propria "Area Società" per predisporre l'eventuale rinnovo. Si reputa necessario ricordare che le tessere di riconoscimento delle calciatrici, rilasciate in modo telematico su richiesta delle Società interessate, sostituiscono unicamente il documento di identità personale dell'atleta e vengono utilizzate per il riconoscimento da parte degli arbitri designati.

Si ricorda che:

- Qualora l'arbitro, in occasione delle partite, riscontrasse che la tessera plastificata di una calciatrice fosse scaduta, è autorizzato al ritiro della stessa.
- Qualora una propria calciatrice dovesse trasferirsi ad altra consorella, a fornire a quest'ultima la tessera plastificata relativa alla calciatrice in questione, poiché da parte di questo Dipartimento Calcio Femminile non è possibile emettere nuova tessera se la precedente non è scaduta.
- Se, invece, la calciatrice in possesso di tessera fosse svincolata, si prega di consegnarla alla medesima; nel caso in cui la Società non abbia più contatti con la calciatrice si invitano le stesse a spedire la tessera a questo Dipartimento Calcio Femminile.

# Tessere accompagnatori

Si ricorda che già dalla Stagione Sportiva 2013/2014, con riferimento alle persone autorizzate ad accedere nel recinto di gioco, non sono più disponibili le 'tessere impersonali'. Le Società sono tenute ad indicare, all'atto dell'iscrizione ai Campionati di competenza, provvedendo all'aggiornamento nel corso della Stagione Sportiva, la lista dei nominativi dei propri 'Dirigenti Ufficiali' e, in via telematica, attraverso l'area riservata presente sul portale della LND, potranno richiedere l'emissione della 'Tessera Personale Dirigente Ufficiale'. Entrate nell'area riservata attraverso la propria password, le Società dovranno seguire le istruzioni e, terminata l'operazione, dovranno stampare il documento ed inviarlo - Telematicamente - al Dipartimento, con distinta di presentazione, (unitamente alla foto formato tessera e fotocopia del documento di riconoscimento) il quale, dopo l'opportuna operazione di controllo, procederà all'inoltro al Centro Informatico che provvederà ad emettere il tesserino. Il tesserino in parola rappresenta una 'tessera identificativa' ed abilita i possessori ad essere ammessi nel recinto di giuoco, ai sensi dell'art. 66 delle N.O.I.F.

I Direttori di gara permetteranno l'accesso al terreno di giuoco solamente ai possessori di detta tessera oltre agli aventi titolo, ossia agli appartenenti ai ruoli tecnici e/o di categoria (allenatori, massaggiatori, medici), sempre che gli stessi siano stati inseriti nella distinta di gara. In attesa del rilascio della stessa, la Società potrà utilizzare il 'documento provvisorio', che potrà essere stampato dopo che il Dipartimento avrà scansionato il documento rendendolo definitivo.

# Art. 94 ter N.O.I.F.

Si riporta di seguito il testo dell'art. 94 ter N.O.I.F. così come al CU 81 della FIGC del 27/06/2018

## **Accordi economici e svincolo per morosità per i calciatori dei Campionati Nazionali organizzati dalla L.N.D. e accordi economici per gli allenatori di società della L.N.D.**

1. Per i calciatori/calciatrici tesserati/e con società partecipanti ai Campionati Nazionali organizzati dalla Lega Nazionale Dilettanti, è esclusa, come per tutti i calciatori/calciatrici "non professionisti", ogni forma di lavoro autonomo o subordinato.

2. I calciatori/calciatrici tesserati/e per società della Lega Nazionale Dilettanti che disputano il Campionato Nazionale di serie D del Dipartimento Interregionale e i Campionati di Serie A, Serie A2 maschili e Serie A Femminile della Divisione calcio a Cinque, devono tuttavia sottoscrivere, su apposito modulo, accordi economici annuali relativi alle loro prestazioni sportive concernenti la determinazione della indennità di trasferta, i rimborsi forfettari di spese e le voci premiali come previste dalle norme che seguono. Tali accordi possono anche prevedere, in via alternativa e non concorrente, l'erogazione di una somma lorda annuale da corrisponderci in dieci rate mensili di uguale importo, nel rispetto della legislazione fiscale vigente. Detti accordi possono essere stipulati anche dai calciatori/calciatrici tesserati/e per società della Lega Nazionale Dilettanti che disputano il Campionato Nazionale di serie B maschile e di Serie A2 femminile della Divisione Calcio a Cinque. **Le disposizioni del presente capoverso trovano applicazione anche per le calciatrici tesserate per società partecipanti a competizioni nazionali di calcio a 11 la cui organizzazione sia stata delegata dalla FIGC alla L.N.D.** Gli accordi devono essere depositati entro e non oltre il 31 ottobre della stagione sportiva di riferimento se sottoscritti entro tale data, ovvero, se sottoscritti successivamente a tale data, devono essere depositati entro e non oltre 30 giorni dalla sottoscrizione dei medesimi accordi economici. Il deposito dei suddetti accordi economici deve essere effettuato a cura della società presso i Dipartimenti o la Divisione competenti, con contestuale comunicazione al calciatore/calciatrice. Qualora la società non provveda al deposito nei termini, detto adempimento può essere effettuato dal calciatore/calciatrice entro i 15 giorni successivi alla scadenza dei suddetti termini. Il deposito oltre i termini di cui al presente comma non è consentito e non sarà accettato. Gli accordi predetti cessano di avere efficacia in caso di trasferimento del calciatore/calciatrice, sia a titolo definitivo che temporaneo, nel corso della stagione sportiva.

3. Gli accordi concernenti i rimborsi forfettari di spese e le indennità di trasferta non potranno superare il tetto di 61,97 Euro al giorno, per un massimo di 5 giorni alla settimana durante il periodo di campionato.

4. Gli accordi concernenti l'attività agonistica relativa a gare di Campionato e Coppa Italia, non potranno prevedere somme superiori a Euro 77,47 per ogni prestazione, come voce premiale.

5. Gli accordi concernenti la fase di preparazione della attività stagionale dei Campionati Nazionali della Lega Nazionale Dilettanti, potranno prevedere erogazioni per non più di 45 giorni per rimborsi forfettari di spese o indennità di trasferta secondo l'ammontare massimo di cui al comma 3 (Euro 61,97 al giorno).

6. Gli accordi concernenti l'erogazione di una somma lorda annuale, non potranno prevedere importi superiori a Euro 30.658,00.

7. In deroga a quanto previsto al comma 2, i calciatori/calciatrici tesserati/e per società che disputano il Campionato Nazionale di Serie D del Dipartimento Interregionale, di Calcio a 5 che disputano Campionati Nazionali, possono stipulare accordi economici per un periodo massimo di tre stagioni sportive. Nel caso di accordi economici pluriennali, oltre alla somma annuale lorda nei limiti di cui al comma 6, gli accordi possono prevedere la corresponsione di una ulteriore indennità,

per la durata pluriennale dell'accordo, a favore del calciatore/calciatrice. Gli accordi pluriennali devono essere depositati entro e non oltre il 31 ottobre della stagione sportiva di riferimento se sottoscritti entro tale data, ovvero se sottoscritti successivamente a tale data devono essere depositati entro e non oltre 30 giorni dalla sottoscrizione. I suddetti accordi devono essere depositati a cura della società presso la Divisione o il Dipartimento competente, con contestuale comunicazione al calciatore/calciatrice. Qualora la società non provveda al deposito nei termini, detto adempimento potrà essere effettuato dal calciatore/calciatrice entro i 15 giorni successivi alla scadenza dei suddetti termini. Il deposito oltre i termini di cui al presente comma non è consentito e non sarà accettato. Gli eventuali accordi pluriennali cessano di avere efficacia in caso di trasferimento del calciatore sia a titolo definitivo che temporaneo, nonché di retrocessione della società nei Campionati Regionali.

**8.** Sono vietati e comunque nulli e privi di ogni efficacia accordi integrativi e sostitutivi di quelli depositati che prevedono l'erogazione di somme superiori a quelle sopra fissate. La loro sottoscrizione costituisce illecito disciplinare ai sensi del comma 8 dell'art. 8 del codice di Giustizia Sportiva, e comporta il deferimento delle parti innanzi ai competenti Organi della Giustizia Sportiva.

## **9. ABROGATO**

**10.** Le istanze concernenti gli inadempimenti agli accordi previsti dai commi precedenti dovranno essere avanzate, per l'accertamento delle somme dovute, innanzi alla competente Commissione Accordi Economici della L.N.D. nei termini e con le modalità stabilite dal relativo regolamento.

**11.** Le decisioni della Commissione Accordi Economici della L.N.D. possono essere impugnate innanzi al Tribunale federale a livello nazionale – sezione vertenze economiche – entro 7 giorni dalla comunicazione della decisione. In caso di mancata impugnazione al Tribunale federale a livello nazionale – sezione vertenze economiche – il pagamento delle somme accertate dalla Commissione Accordi Economici della L.N.D. deve essere effettuato entro 30 giorni dalla comunicazione della decisione. In caso d'impugnazione al Tribunale federale a livello nazionale – sezione vertenze economiche – le somme dovute devono essere corrisposte entro 30 giorni dalla comunicazione della decisione dell'Organo di Appello. Decorso inutilmente tale termine si applica la sanzione di cui all'art. 8, comma 9 del Codice di Giustizia Sportiva. Per le società del Campionato Nazionale di Serie D, per quelle di Calcio a 5 e per quelle di Calcio a 11 Femminile partecipanti a campionati nazionali delegati alla FIGC alla LND, decorso inutilmente il termine di 30 giorni sopra indicato, il calciatore/calciatrice che ha ottenuto l'accertamento di un credito pari al 20% della somma risultante dall'accordo depositato, può chiedere alla Commissione Accordi Economici della L.N.D. lo svincolo per morosità nei termini e con le modalità previste dall'art. 25 bis del relativo regolamento. La decisione della Commissione Accordi Economici della L.N.D. relativa allo svincolo per morosità può essere impugnata innanzi al Tribunale federale a livello nazionale – sezione vertenze economiche – nel termine di 7 giorni dalla comunicazione della decisione stessa.

**12.** Persistendo la morosità della Società per le decisioni della Commissione Accordi Economici della L.N.D. divenute definitive entro il 31 maggio e per le decisioni del Tribunale federale a livello nazionale – sezione vertenze economiche – pubblicate entro la stessa data del 31 maggio, la Società inadempiente non sarà ammessa al Campionato della stagione successiva qualora le suddette pronunce non vengano integralmente adempiute entro il termine annualmente fissato per l'iscrizione al campionato di competenza.

**13.** Il pagamento agli allenatori delle Società della L.N.D. di somme, accertate con lodo emesso dal competente Collegio Arbitrale, deve essere effettuato entro 30 giorni dalla comunicazione della decisione. Decorso inutilmente tale termine, si applica la sanzione di cui all'art. 8, comma 9 del Codice di Giustizia Sportiva. Persistendo la morosità della Società per le decisioni del Collegio Arbitrale pubblicate entro il 31 maggio, la Società inadempiente non sarà ammessa al Campionato della stagione successiva qualora le suddette pronunce non vengano integralmente adempiute entro il termine annualmente fissato per l'iscrizione al campionato di competenza.

# Rapporti tra Società e allenatori

## **Procedure di tesseramento**

Le operazioni di tesseramento sono preliminarmente effettuate per via telematica attraverso una apposita area funzionale sul portale web della L.N.D. dedicata al tesseramento dei Tecnici e utilizzabile dalle Società della L.N.D. sulla falsariga dei principi operativi già adottati per tutte le altre pratiche online.

Oltre al modulo di tesseramento, sarà possibile scaricare dal sito web anche lo stampato relativo all'accordo economico degli Allenatori in base alla tipologia scelta (gratuito, oneroso Dilettanti e oneroso Professionisti). Posteriormente alla effettuazione della procedura telematica, resta salvo il successivo deposito o la spedizione in modalità cartacea delle pratiche di tesseramento, ai Comitati, alla Divisione Calcio a Cinque, ai Dipartimenti Interregionale e Calcio Femminile di competenza, secondo le modalità di cui al successivo punto.

Il processo informatico è limitato al solo tesseramento dei Tecnici, con esclusione pertanto di tutte le operazioni riguardanti le seguenti richieste:

- Esonero;
- Revoca esonero;
- Dimissioni;
- Revoca dimissioni;
- Variazioni incarico;
- Sospensione dai ruoli;
- Riammissione nei ruoli;
- Variazione di indirizzo;
- Variazione dei contatti.

## Accordi economici, criteri di tesseramento e deroghe

Gli accordi economici formalizzati fra le Società appartenenti alla Lega Nazionale Dilettanti e gli Allenatori, debbono essere depositati presso la Divisione Calcio a Cinque, i Comitati o i Dipartimenti di appartenenza, unicamente se riguardano la conduzione tecnica della prima squadra. Il deposito dovrà essere accompagnato dalla copia della richiesta di tesseramento che la Società deve rilasciare al tecnico interessato. Il deposito della suddetta documentazione dovrà essere effettuato, a cura della Società interessata, entro il termine di giorni 20 dalla sottoscrizione dell'accordo economico.

Nell'ipotesi di assenza di qualsiasi forma di riconoscimento economico fra le Società e l'Allenatore, dovrà essere depositata apposita dichiarazione di gratuità della conduzione tecnica sottoscritta da entrambe le parti. Il deposito della suddetta documentazione dovrà essere effettuato, a cura della Società interessata, entro il termine di giorni 20 dalla sottoscrizione e dovrà essere accompagnato dalla relativa richiesta di tesseramento del tecnico; la Divisione Calcio a Cinque, il Comitato o il Dipartimento competente avranno cura di trasmettere le richieste di tesseramento al Settore Tecnico della F.I.G.C. esclusivamente previa verifica del deposito dell'accordo economico o dichiarazione. Per tutti gli Allenatori tesserati con funzioni diverse da quelle relative alla conduzione della prima squadra, non è obbligatorio il deposito dell'accordo economico o della dichiarazione, ferme restando l'obbligatorietà della loro sottoscrizione e la validità dei contenuti degli stessi in caso di controversia.

Il nominativo dell'allenatore deve essere segnalato al Comitato, alla Divisione Calcio a Cinque o al Dipartimento di competenza, mediante il deposito della documentazione di cui sopra, all'atto dell'iscrizione della squadra al Campionato o, al più tardi, entro i venti giorni precedenti all'inizio dello stesso.

A seguito delle intese intercorse tra la Lega Nazionale Dilettanti e l'Associazione Italiana Allenatori Calcio, gli Allenatori con abilitazione professionistica tesserati con le Società dilettantistiche possono sottoscrivere accordi economici che dovranno essere redatti in forma scritta, sull'apposito modello di accordo-tipo tra L.N.D. e A.I.A.C. Gli stessi accordi economici, che dovranno essere depositati presso i competenti Comitati, Divisione Calcio a Cinque, o Dipartimento Interregionale o Dipartimento Calcio Femminile, non potranno inderogabilmente superare – ad eccezione del Campionato Nazionale Calcio a Cinque maschile "Serie A" – il massimale lordo annuale di Euro 28.158,00, e dovranno essere depositati a cura della Società interessata entro il termine di giorni 20 dalla sottoscrizione. Il deposito dell'accordo economico dovrà essere accompagnato dalla copia della richiesta di tesseramento che la Società deve rilasciare al tecnico interessato.

I premi di tesseramento annuale per gli allenatori dilettanti e gli importi derivanti dagli accordi economici per gli allenatori con abilitazione professionistica potranno essere corrisposti in un massimo di dieci rate. In caso di contestazioni relative ai premi di tesseramento per gli Allenatori Dilettanti ed agli accordi economici per gli Allenatori con abilitazione professionistica, competente a decidere è il Collegio Arbitrale presso la Lega Nazionale Dilettanti.

E' fatto obbligo alle Società partecipanti al Campionato Nazionale Serie D, al Campionato Nazionale Juniores, al Campionato di Eccellenza, di Promozione, nonché ai Campionati Nazionali maschili e femminili di Calcio a Cinque – ivi compreso il Campionato Nazionale Under 19 - e ai Campionati Nazionali di Calcio Femminile, di affidare la prima squadra ad un allenatore abilitato dal Settore Tecnico ed iscritto nei ruoli ufficiali dei tecnici.

I Tecnici tesserati con Società partecipanti ai Campionati di 1<sup>a</sup> Categoria, di 2<sup>a</sup> Categoria e al Campionato Regionale Juniores dovranno possedere almeno lo speciale titolo abilitativo per "Allenatore Dilettante", che sarà conseguito attraverso la partecipazione a corsi centrali, regionali o provinciali organizzati dal Settore Tecnico, che ne stabilisce i programmi e l'attuazione, affidata alle articolazioni periferiche della L.N.D.. Un'eventuale deroga può essere accordata – previa ratifica del Settore Tecnico della F.I.G.C. – dal Comitato o dal Dipartimento competente alle Società che, promosse al Campionato di Promozione o al Campionato di Serie C di Calcio Femminile (denominazione in attesa di ratifica da parte della F.I.G.C.), intendano confermare, rispettivamente, il tecnico con abilitazione di "Allenatore Dilettante" e il tecnico non abilitato, che hanno guidato la squadra nella precedente stagione sportiva. La deroga scade al termine del primo corso per il conseguimento del nuovo titolo abilitativo, programmato nel Comitato Regionale ove ha sede la Società, successivamente alla conferma dell'allenatore, al quale lo stesso è tenuto a presentare domanda di ammissione, impegnandosi alla frequenza qualora venga ammesso.

Un'eventuale deroga potrà essere, altresì, accordata – previa ratifica del Settore Tecnico della F.I.G.C. – dal Comitato competente alle Società che, promosse al Campionato di 2<sup>a</sup> Categoria, intendano confermare l'allenatore non abilitato che ha guidato la squadra nella precedente Stagione Sportiva. La deroga scade al termine del primo corso per il conseguimento del titolo abilitativo da "Allenatore Dilettante", programmato nel Comitato Regionale ove ha sede la Società, successivamente alla conferma dell'allenatore, al quale lo stesso è tenuto a presentare domanda di ammissione, impegnandosi alla frequenza qualora venga ammesso.

Per la conduzione tecnica delle squadre di Calcio a Cinque maschili di Serie A e A2 è obbligatorio conseguire l'abilitazione di Allenatore di Calcio a Cinque di primo livello. Un'eventuale deroga può essere accordata dal Comitato o dalla Divisione competente alle Società che, promosse dal Campionato Regionale al Campionato Nazionale di Calcio Femminile Serie A2 o promosse al Campionato Nazionale Serie "B" di Calcio a Cinque oppure promosse al Campionato Regionale di Serie C di Calcio a Cinque, intendano confermare l'allenatore non abilitato che ha guidato la squadra nella precedente stagione sportiva. La deroga scade al termine del primo corso per il conseguimento del titolo abilitativo per Allenatori dilettanti o di Calcio a Cinque, programmato nel Comitato Regionale ove ha sede la Società e per il quale l'Allenatore è tenuto a presentare domanda di ammissione, impegnandosi alla frequenza qualora venga ammesso.

Alle Società che partecipano al Campionato Regionale di Calcio a Cinque di Serie "C" o di Serie C/1 maschile, è fatto obbligo di affidare la prima squadra ad un allenatore di Calcio a Cinque abilitato dal Settore Tecnico ed iscritto nei ruoli ufficiali dei tecnici. Un'eventuale deroga può essere accordata dal Comitato competente alle Società che, promosse al Campionato Regionale di Calcio a Cinque di Serie "C" o di Serie C/1 maschile, intendano confermare l'allenatore non abilitato che ha guidato la squadra nella precedente stagione sportiva. La deroga scade al termine del primo corso per allenatore di Calcio a Cinque indetto dal Comitato Regionale, nel cui territorio ha sede la Società, successivamente alla conferma dell'allenatore, al quale lo stesso è tenuto a presentare domanda di ammissione, impegnandosi alla frequenza qualora venga ammesso.

E' fatto obbligo alle Società che partecipano alle attività giovanili, di tesserare almeno un allenatore abilitato avente la funzione di allenatore "squadre minori".

Si ricorda, peraltro, che nel caso in cui, per qualsiasi motivo, venisse a cessare il rapporto con l'allenatore tesserato, le Società interessate dovranno provvedere al tesseramento di un altro allenatore regolarmente iscritto nei ruoli ufficiali dei tecnici entro il termine di 30 giorni dalla cessazione del rapporto precedente.

D'intesa tra la L.N.D. e l'A.I.A.C., è data facoltà agli Allenatori che vengono esonerati prima dell'inizio del Campionato di competenza di tesserarsi con altra Società nella stessa stagione sportiva.

D'intesa tra la L.N.D. e l'A.I.A.C., in deroga a quanto previsto dall'art. 41, del Regolamento del Settore Tecnico, nonché all'art. 38, comma 4, delle N.O.I.F., è data altresì facoltà ai tecnici con abilitazione non professionistica, nel corso della medesima stagione sportiva e previo nulla-osta della società di appartenenza, di potersi tesserare come allenatore di una Società di Beach Soccer che partecipa alle attività organizzate dalla L.N.D.

# Organizzazione del Campionato

## Serie C per la SS 2018/2019

Lo scrivente Dipartimento Calcio Femminile, vista la delibera del Commissario Straordinario della F.I.G.C. nel Comunicato Ufficiale n. 38 del 3 Maggio 2018; considerato il ricorso ancora sub iudice inoltrato dalla Lega Nazionale Dilettanti, di seguito è ad indicare che il Campionato Nazionale di Serie C (*denominazione in attesa di ratifica da parte della F.I.G.C.*) della Stagione Sportiva 2018/2019 sarà articolato su quattro Gironi di 12/14 squadre. Hanno diritto di richiedere l'iscrizione:

- N. 45 società che hanno acquisito tale diritto a seguito della classifica ottenuta nel Campionato Nazionale di Serie B della passata Stagione Sportiva 2017/2018;
- N. 14 società classificatesi al primo posto nei rispettivi Campionati regionali della passata Stagione Sportiva 2017/2018;
- N. 1 società vincente la fase nazionale della Coppa Italia regionale;

In caso di vacanza di organico per la suddetta Stagione Sportiva 2018/2019, nel Campionato Nazionale di Serie C (*denominazione in attesa di ratifica da parte della F.I.G.C.*) verrà mantenuto il numero di società siccome definito all'esito delle procedure di ammissione al Campionato medesimo. Qualora la vacanza di organico del Campionato Nazionale di Serie C (*denominazione in attesa di ratifica da parte della F.I.G.C.*) risultasse superiore ad una o più unità, si procederà al completamento dell'organico fino al raggiungimento del numero massimo di società partecipanti al suddetto Campionato.

\*\*\*\*\*

### **PROMOZIONE AL CAMPIONATO NAZIONALE DI SERIE B PER LA SS 2019/2020**

- La squadra prima classificata di ciascun Girone acquisirà il titolo sportivo per richiedere l'ammissione al Campionato Nazionale di Serie B per la Stagione Sportiva 2019/2020, fatte salve diverse disposizioni, non ancora pervenute, da parte della neo istituita Divisione Calcio Femminile in seno alla Figc, riguardanti le retrocessioni dal Campionato di Serie B.

In caso di parità di punteggio tra due, o tra due o più squadre, al termine del Campionato, si procederà alla disputa di gare di spareggio da giocarsi in campo neutro con gara unica, attraverso accoppiamenti determinati da sorteggio effettuato dal Dipartimento Calcio Femminile. In caso di parità al termine dei tempi regolamentari, si effettueranno due tempi supplementari della durata di 15 minuti ciascuno e, in caso di ulteriore parità, si procederà all'effettuazione dei tiri di rigore

\*\*\*\*\*

### **RETROCESSIONE NEI CAMPIONATI REGIONALI (*ora denominati di Eccellenza Femminile*)**

- Le squadre classificate al penultimo ed ultimo posto del Campionato di Serie C (*denominazione in attesa di ratifica da parte della F.I.G.C.*) retrocedono direttamente ai Campionati Regionali (*ora denominati di Eccellenza Femminile*) dei rispettivi Comitati e CPA per la Stagione Sportiva 2019/2020.

In caso di parità di punteggio tra due, o tra due o più squadre, al termine del Campionato, si procederà alla disputa di gare di spareggio da giocarsi in campo neutro con gara unica, attraverso accoppiamenti determinati da sorteggio effettuato dal Dipartimento Calcio Femminile. In caso di parità al termine dei tempi regolamentari, si effettueranno due tempi supplementari della durata di 15 minuti ciascuno e, in caso di ulteriore parità, si procederà all'effettuazione dei tiri di rigore.

# 2018/2019: società aventi diritto

Di seguito si elencano in ordine alfabetico le società aventi diritto a richiedere l'iscrizione al Campionato di Serie C (*denominazione in attesa di ratifica da parte della F.I.G.C.*) per la Stagione Sportiva 2018/2019:

\*\*\*\*\*

## SERIE C - STAGIONE SPORTIVA 2018/2019

1. ASD Amicizia Lagaccio CF	matricola 945314
2. ASD Apulia Trani	matricola 720668
3. ASD Atletico Oristano CF	matricola 500527
4. CSR D Azalee	matricola 500170
5. ASD Bologna FC 1909	matricola 940792
6. ASD SSV Brixen Obi	matricola 920560
7. GS CF Caprera	matricola 82347
8. ASD CF Chieti	matricola 932827
9. FCF Como 2000 ASD	matricola 675413
10. ASD Femminile Catania	matricola 936088
11. ASD US Femminile Latina Calcio	matricola 944178
12. Fiammamonza	matricola 932447
13. AFD Grifo Perugia	matricola 500695
14. ASD Grifone Gialloverde	matricola 945305
15. Imolese F&M ACD	matricola 911028
16. APD LF Jesina Femminile	matricola 700233
17. ASD Femminile Juventus Torino	matricola 930306
18. ASD La Saponeria	matricola 938284
19. SCD Ligorna 1922	matricola 935634
20. ACF Lucchese Femminile	matricola 750712
21. SSD S. Bernardo Luserna CF	matricola 943138
22. ASD FCF Marcon	matricola 780429
23. SC Molassana Boero ASD	matricola 933864
24. SC Musiello AC Saluzzo 90	matricola 710136
25. ASD Napoli Femminile	matricola 935452
26. ASD Femminile Nebrodi	matricola 940883
27. FCD Novese CF	matricola 943229
28. ASD Calcio Padova Femminile	matricola 920594
29. ASD Pisa CF	matricola 750477
30. ACFD Pordenone	matricola 932446
31. ASD Real Colombo Femminile	matricola 918007
32. ASD Real Meda CF	matricola 675906
33. ASD Femminile Riccione	matricola 935593
34. ASD Riozzese	matricola 42390
35. Romagnano Calcio ASD	matricola 43120
36. ASD Salento Women Soccer	matricola 720558
37. San Marino Academy	matricola 630293
38. ASD FC Sassari Torres Femminile	matricola 945363
39. ACF Torino	matricola 500114
40. ASD ACF Trento Clarentia	matricola 500761
41. FC Unterland Damen	matricola 915773
42. ASD Vicenza CF	matricola 930577
43. ASD Virtus Partenope	matricola 933740
44. ASD CF Permac Vittorio Veneto	matricola 500197
45. ASD Women Soccer Castelnuovo	matricola 945669

\*\*\*\*\*

**SOCIETA' PROMOSSE DAI COMITATI REGIONALI E DAI C.P.A. CHE HANNO ACQUISITO IL DIRITTO DI RICHIEDERE L'AMMISSIONE AL CAMPIONATO NAZIONALE DI SERIE C**

<b><u>Comitato Regionale / CPA</u></b>	<b><u>Matricola</u></b>	<b><u>Società</u></b>
ABRUZZO	935895	A.S.D. Real Bellante
BASILICATA	947700	SSDARL Potenza Calcio
CALABRIA	918274	A.S.D. W.S. Catanzaro
CAMPANIA	941451	A.S.D. Sant'Egidio Femminile
EMILIA ROMAGNA	630493	A.C. Olimpia Forlì Dil
LAZIO	500106	S.S. Lazio Calcio Femminile
LIGURIA	68185	S.S.D. Unione Sanremo S.R.L.
LOMBARDIA	947033	A.S.D. Voluntas Osio
PIEMONTE V.A.	80021	F.C.D. Pinerolo
SICILIA	500471	A.S.D. Ludos
TOSCANA	943651	SSDSRL US Città di Pontedera
UMBRIA / MARCHE	932680	A.S.D. Picchi San Giacomo
VENETO	943062	A.S.D. Femminile Bassano 2015
TRENTO / CPA BOLZANO	60949	D.F.C. Maia Alta Obermais

**SOCIETA' VINCENTE LA FASE NAZIONALE DELLA COPPA ITALIA REGIONALE**

Giusto quanto al CU 1-Unico del 03/07/2018, pagina 44, la squadra di Serie C vincitrice della Coppa Italia di calcio femminile 2017/2018 - fase nazionale - acquisirà il titolo sportivo per richiedere l'ammissione al Campionato Interregionale della stagione sportiva 2018/2019. Qualora tale squadra acquisisca per meriti sportivi il diritto alla partecipazione al predetto Campionato, il titolo sportivo per richiedere l'ammissione allo stesso sarà riservato all'altra squadra finalista di Coppa Italia, purché anch'essa partecipante al Campionato di Serie C (ora di Eccellenza Femminile). Nell'ipotesi in cui entrambe le finaliste, come sopra individuate, acquisiscano per meriti sportivi tale diritto, l'ammissione al Campionato di Serie C (denominazione in attesa di ratifica da parte della F.I.G.C.) viene riservata, nell'ordine e con esclusione di diverse ulteriori assegnazioni:

- alla società vincente di apposito spareggio fra le società di Serie C eliminate nelle gare della fase di semifinale;
- alla società semifinalista soccombente, nella previsione che l'antagonista abbia anch'essa acquisito, per proprio conto, il diritto alla partecipazione al Campionato Interregionale;

Avuto riguardo al fatto che le società finaliste risultavano essere Pinerolo e Città di Pontedera e che tra le altre semifinaliste anche la ASD Sant'Egidio Femminile aveva acquisito per meriti sportivi il diritto a richiedere l'ammissione al Campionato di Serie C (denominazione in attesa di ratifica da parte della F.I.G.C.), l'altra semifinalista

**A.S.D. Union Villanova                      matricola 914072**

Acquisisce il diritto a richiedere l'ammissione al Campionato di Serie C (denominazione in attesa di ratifica da parte della F.I.G.C.) per la Stagione Sportiva 2018/2019

\*\*\*\*\*

# Ammissione al Campionato di categoria superiore

## Domande di ammissione per completamento dell'organico alla stagione sportiva 2018-2019

### SOCIETA' NON AVENTI DIRITTO

Il Dipartimento Calcio Femminile ha stabilito in 4 Gironi da 10/14 squadre l'organico per il Campionato Nazionale di Serie C (*denominazione in attesa di ratifica da parte della F.I.G.C.*) 2018/2019;

- visto l'art. 29 del Regolamento della L.N.D.;
- tenuto conto della necessità di stabilire i criteri e le procedure per l'eventuale completamento dell'organico del Campionato di Serie C (*denominazione in attesa di ratifica da parte della F.I.G.C.*) per la stagione sportiva 2018 - 2019;

ha deliberato di fissare come segue i criteri e le procedure per l'ammissione per l'eventuale completamento dell'organico del Campionato sopra citato delle Società non aventi diritto, completata dalla tabella valutativa appresso riportata:

\*\*\*\*\*

### SERIE C (*denominazione in attesa di ratifica da parte della F.I.G.C.*)

Potranno produrre domanda di ammissione per l'eventuale completamento dell'organico del Campionato Nazionale di Serie C (*denominazione in attesa di ratifica da parte della F.I.G.C.*) le Società che nella stagione sportiva 2018/2019 parteciperanno nella categoria immediatamente inferiore al Campionato per il quale si richiede l'ammissione e la cui posizione di classifica 2017/2018 rientra nei limiti previsti dal prospetto che segue.

L'ammissione al Campionato Nazionale di Serie C (*denominazione in attesa di ratifica da parte della F.I.G.C.*) nei limiti delle disponibilità residue anche a seguito di eventuali decisioni degli Organi Istituzionali della F.I.G.C. e/o di Giustizia F.I.G.C. e C.O.N.I., sarà disposto con la priorità indicata ai successivi punti:

1) la domanda di ammissione al Campionato Nazionale di Serie C (*denominazione in attesa di ratifica da parte della F.I.G.C.*) 2018/2019 potrà essere avanzata dalle Società retrocesse ai Campionati Regionali (*ora di Eccellenza Femminile, in attesa di ratifica da parte della F.I.G.C.*).

\*\*\*\*\*

### **ESCLUSIONE DAL CONCORSO**

Non verranno prese in considerazione, e, pertanto, non concorreranno alla formazione della rispettiva graduatoria:

- le domande presentate da Società già ammesse a Campionati Nazionali nelle ultime due stagioni (2016/2017 - 2017/2018);
- le domande avanzate da Società sanzionate per illecito sportivo nelle ultime tre stagioni sportive (2015/2016 - 2016/2017 - 2017/2018);
- le domande prive dei versamenti completi dovuti per l'iscrizione al Campionato per il quale si richiede l'ammissione, tenuto conto anche dell'eventuale credito/debito maturato a chiusura della stagione sportiva 2017/2018 e della fidejussione;
- le domande prive della firma del legale rappresentante;
- le domande avanzate da Società che non hanno maturato almeno tre anni di affiliazione alla F.I.G.C. (2015/2016 - 2016/2017 - 2017/2018).

Inoltre le domande di ammissione per l'eventuale completamento dell'organico dovranno essere corredate da tutta la documentazione necessaria per l'iscrizione al Campionato competente:

- foglio di censimento;
- certificato di libera ed incondizionata disponibilità di un campo di giuoco regolamentare per la categoria, valido per l'intera stagione sportiva, rilasciato dall'Ente proprietario o gestore del campo medesimo;
- autocertificazione, ai sensi dell'art.22/bis, delle NOIF, per i Presidenti , Dirigenti di Società e collaboratori nella gestione sportiva delle stesse.

\*\*\*\*\*

La domanda per l'ammissione al Campionato di categoria superiore va presentata presso il Dipartimento Calcio Femminile entro e non oltre il 13 Luglio 2018 alle ore 12.00, secondo le modalità più avanti specificate.

\*\*\*\*\*

### **TABELLA RELATIVA AI CRITERI DI VALUTAZIONE**

Concorrono alla formazione della graduatoria i punti della tabella valutativa appresso specificata:

1. posizione in classifica ottenuta dalla Società nella stagione sportiva 2017/2018;
2. posizione della graduatoria del premio di disciplina nella stagione sportiva 2017/2018;
3. dimensione e qualità dell'attività giovanile praticata nella stagione sportiva 2017/2018;
4. partecipazione alle riunioni di categoria nella stagione sportiva 2017/2018 per le Società partecipanti ai Campionati Nazionali del D.C.F.;
5. partecipazione alla Coppa Italia della stagione sportiva 2017/2018;
6. anzianità federale;
7. bacino di utenza del Comune ove ha sede la Società;
8. disponibilità di un impianto sportivo particolarmente idoneo;
9. detrazioni e penalità;
10. valutazioni aggiuntive;

1) posizione in classifica stagione sportiva 2017/2018:		
- retrocesse dopo la disputa delle gare di spareggio	punti	3
2) premio disciplina stagione sportiva 2017/2018:		
- prima classificata	punti	12
- seconda classificata	punti	8
- terza classificata	punti	6
- quarta classificata	punti	4
3) attività giovanile stagione sportiva 2017/2018		
- partecipazione al Campionato Primavera/Juniores	punti	20
- partecipazione ad un Campionato di S.G.S.	punti	10
4) partecipazione alle riunioni di categoria 2017/2018 delle Società del D.C.F.:		
- partecipazione all'ultima assemblea	punti	10
- partecipazione alle riunioni di categoria	punti	5
5) partecipazione alla Coppa Italia:		
- partecipazione al primo turno nazionale	punti	3
- partecipazione ad ogni ulteriore turno successivo Nazionale	punti	2
6) anzianità federale:		
- anzianità di almeno cinque anni di ininterrotta affiliazione alla F.I.G.C.	punti	3
7) bacino di utenza del Comune ove ha sede la Società (punteggi non cumulabili):		
- Capoluogo di Regione	punti	7
- Capoluogo di Provincia	punti	5
- Comune con popolazione non inferiore ai 10mila abitanti	punti	3
8) disponibilità di un impianto sportivo particolarmente idoneo stagione 2018/2019 Sulla base del verbale della Commissione Provinciale o Comunale di Vigilanza Sui Pubblici Spettacoli		
- almeno una tribuna coperta	punti	3
- impianto luce omologato	punti	2
- caratteristiche del fondo: a) erba artificiale	punti	5
b) erba naturale	punti	3
9) valutazioni aggiuntive (stagioni sportiva 2016/2017 e 2017/2018):		
- per ogni anno di appartenenza al Campionato Nazionale del D.C.F.	punti	3
- per ogni anno di appartenenza al Campionato Regionale	punti	2
10) detrazioni e penalità stagione sportiva 2017/2018 (relative al Campionato di riferimento)		
- per ogni squalifica del campo di giuoco per una gara	punti	- 2
- per ogni punto di penalizzazione in classifica	punti	- 2
- per ogni 100 punti di penalizzazione nel Premio Disciplina riferito al Campionato di competenza	punti	- 5

\*\*\*\*\*

### **MODALITA'**

Si precisa che il termine per la presentazione delle domande di ripescaggio ha carattere perentorio. Per concorrere la Società dovrà risultare regolarmente iscritta al Campionato di competenza. La domanda dovrà contenere l'intero importo della somma dovuta per la Categoria per la quale si chiede il ripescaggio nonché l'eventuale saldo passivo dovuto al 30 Giugno 2018, e dovrà essere allegata alla Domanda di Iscrizione al Campionato di competenza, con la dicitura "Richiesta di ripescaggio al Campionato di Serie Superiore".

Si fa presente che, qualora non si dovesse ottenere l'ammissione al Campionato di Categoria superiore, questo Dipartimento provvederà, dietro richiesta, al riaccredito della differenza.

# Iscrizione ai Campionati

## Adempimenti economico-finanziari ed organizzativi

Ai fini della partecipazione al Campionato di Serie C (*denominazione in attesa di ratifica da parte della F.I.G.C.*) della Stagione Sportiva 2018/2019, le Società sono tenute a perfezionare l'iscrizione secondo i criteri, le modalità ed entro i termini d'approso stabiliti, provvedendo a tutti gli adempimenti previsti dalle seguenti disposizioni:

1. Le società sono tenute a perfezionare l'iscrizione ai Campionati entro i termini annualmente fissati, provvedendo a tutti gli adempimenti previsti secondo le disposizioni emanate dalla Lega Nazionale Dilettanti.

2. Costituiscono, comunque, condizioni inderogabili per l'iscrizione ai Campionati:

a) la disponibilità di un impianto di giuoco omologato, dotato dei requisiti previsti dall'art. 31 del presente Regolamento. Le Società sono tenute a svolgere l'attività sportiva di competenza nel rispetto di quanto stabilito dall'art. 19, delle N.O.I.F..

b) l'inesistenza di situazioni debitorie nei confronti di Enti federali, società e tesserati, ovvero l'inesistenza di pendenze debitorie nei confronti della FIGC, della LND, della Divisione Calcio a 5, dei Comitati e dei Dipartimenti Interregionale e Calcio Femminile o altre Leghe, ovvero altre pendenze verso Società consorelle o verso dipendenti e tesserati e ciò a seguito di sentenze passate in giudicato emesse dagli Organi della Disciplina Sportiva o dagli Organi per la risoluzione di controversie. In presenza di decisioni della Commissione Accordi Economici divenute definitive entro il 31 maggio di ciascuna stagione sportiva nonché, sempre entro il predetto termine, in presenza di decisioni anch'esse divenute definitive del Tribunale Federale Nazionale – Sezione Vertenze Economiche e del Collegio Arbitrale presso la LND, le somme poste a carico delle società devono essere integralmente corrisposte agli aventi diritto entro il termine fissato annualmente per l'iscrizione al rispettivo Campionato (cfr. Circolare n. 65 del 04/05/2018).

c) il versamento delle seguenti somme dovute a titolo di diritti ed oneri finanziari:

1. Tassa associativa alla L.N.D.;
2. Diritti di iscrizione ai campionati di competenza;
3. Assicurazione tesserati;
4. Acconto spese per attività regionale o nazionale e organizzazione:

I Comitati Regionali, le Divisioni, i Comitati Provinciali Autonomi di Trento e Bolzano, il Dipartimento Interregionale e il Dipartimento Calcio Femminile hanno facoltà di disporre, nel Comunicato che fissa le disposizioni relative all'iscrizione ai Campionati, che le somme di cui ai punti 3 e 4 della lettera c) siano versate in misura non inferiore al 30% di quanto dovuto. In tal caso gli importi residui, che non potranno superare il 70% del dovuto, dovranno essere versati dalle società secondo i termini e le modalità stabiliti dai predetti Comitati, Divisioni e Dipartimenti, ma comunque non oltre il 15 dicembre di ogni anno.

d) il deposito da parte delle società aventi titolo a partecipare ai Campionati nazionali di una fideiussione bancaria a prima richiesta di importo e scadenza stabiliti dal Dipartimento Interregionale o dal Dipartimento Calcio Femminile o dalla Divisione Calcio a 5 competente.

## **Adempimenti per l'ammissione al Campionato di Serie C per la Stagione Sportiva 2018/2019**

La L.N.D. stabilisce le seguenti disposizioni in materia di iscrizione al Campionato Nazionale di Serie C (*denominazione in attesa di ratifica da parte della F.I.G.C.*) del Dipartimento Calcio Femminile.

L'iscrizione dovrà essere realizzata secondo le modalità on-line attraverso la modulistica inserita nell'apposito link dell'area Società del sito del Dipartimento Calcio Femminile.

### **TALE PROCEDURA E' L'UNICA CONSENTITA**

#### **ADEMPIMENTI PER L'AMMISSIONE AL CAMPIONATO NAZIONALE DI SERIE C**

*(denominazione in attesa di ratifica da parte della F.I.G.C.)*

#### **DELLA STAGIONE SPORTIVA 2018/2019**

#### **SOCIETA' AVENTI DIRITTO**

A) Le Società devono, a pena di decadenza, nel periodo compreso dal **5 al 16 Luglio 2018** ore 12,00, formalizzare l'iscrizione al campionato provvedendo secondo le modalità on-line alla compilazione definitiva della richiesta di iscrizione al Campionato Nazionale di Serie C (*denominazione in attesa di ratifica da parte della F.I.G.C.*) e della modulistica allegata. Il termine ultimo per tale operazione è il **16 Luglio 2018** ore 12,00, decorso il quale il sistema non accetterà alcuna operazione relativa alla richiesta di iscrizione.

Nel periodo dal **5 al 16 Luglio 2018** sarà possibile consegnare la documentazione anche presso gli uffici del Dipartimento Calcio Femminile dalle ore 8,00 alle ore 19,00

Completata l'operazione di cui al punto A), la Società dovrà provvedere alla stampa dell'intera documentazione così come compilata e resa definitiva telematicamente che, regolarmente sottoscritta dal Presidente e/o dal Legale Rappresentante, dovrà essere spedita a mezzo raccomandata A/R ovvero corriere, ovvero P.E.C., ovvero depositata a mani, presso la Segreteria del Dipartimento Calcio Femminile, Piazzale Flaminio 9 - 00196 Roma, entro il giorno **16 Luglio 2018** (per le spedizioni farà fede il timbro postale di partenza) corredata dalla seguente documentazione:

Copia del Verbale della Assemblea dei soci nel corso della quale sono state attribuite le cariche sociali per la stagione sportiva 2018/2019, firmato per conformità dal Presidente della Società; ovvero comunicazione di conferma delle cariche sociali nell'ipotesi di mancata variazione delle stesse.

Copia Statuto Sociale vigente (solo per le Società provenienti dai Comitati Regionali o per quelle che hanno modificato la denominazione sociale già deliberata dalla F.I.G.C.);

versare i diritti e gli oneri finanziari nelle misure di seguito riportate:

#### **Campionato Nazionale di Serie C**

**€ 3.800,00**

*(denominazione in attesa di ratifica da parte della F.I.G.C.)*

Versamento di somme che sono da ascrivere per i seguenti titoli:

Diritti di associazione alla L.N.D.	€	300,00
Diritti di iscrizione	€	2.000,00
Acconto spese gestionali	€	1.500,00

**TOTALE € 3.800,00**

Assicurazione tesserate a consuntivo al 30/06/2018 € 31,00 cadauna

## **MODALITA' DI VERSAMENTO**

All'atto dell'iscrizione al Campionato le società, oltre all'eventuale saldo passivo al 30/06/2018, potranno perfezionare il pagamento secondo le due seguenti modalità:

- In unica soluzione;
- Rateizzando secondo il seguente schema:

### **SERIE C** (denominazione in attesa di ratifica da parte della F.I.G.C.)

Tassa associativa	€ 300,00
Diritti di iscrizione	€ 2.000,00
30% acconto spese gestionali	€ 450,00
30% assicurazione tesserate	da calcolare singolarmente

Resta inteso che la restante somma relativa al 70% dell'acconto spese gestionali, oltre al 70% dell'assicurazione tesserate, dovrà essere versata entro e non oltre il 15 Dicembre 2018. Qualora ciò non dovesse avvenire verrà avviata la procedura di prelievo coattivo secondo quanto disposto dall'art. 30 del regolamento della LND modificato con Comunicato F.I.G.C. n. 134/A del 10/04/2014, nel senso che i prelievi coattivi possono essere disposti anche se la Società inadempiente disputa la gara in campo esterno. Si fa presente che qualora gli ispettori di Lega non recuperassero la somma dovuta, l'arbitro non darà inizio alla gara.

### **ESCLUSIVAMENTE**

a mezzo *bonifico bancario* intestato alla F.I.G.C./L.N.D. - Dipartimento Calcio Femminile - su c/c bancario tenuto da Unicredit - Agenzia Roma Vico - IBAN IT 43 B 02008 05122 000400030456; Il bonifico dovrà riportare la denominazione della Società e la causale del versamento. Sarà cura della Società allegare al modulo di iscrizione copia della ricevuta del bonifico rilasciato dalla banca.

FIDEJUSSIONE BANCARIA a prima richiesta - secondo il modello predisposto sul sito della L.N.D. - Dipartimento Calcio Femminile con scadenza al 31 Luglio 2019, secondo i seguenti importi:

SERIE C                    €        2.000,00  
(denominazione in attesa di ratifica da parte della F.I.G.C.)

- oppure BONIFICO BANCARIO di pari importo intestato a: F.I.G.C.- L.N.D.- Dipartimento Calcio Femminile;
- oppure ASSEGNO CIRCOLARE NON TRASFERIBILE di pari importo intestato a: F.I.G.C. - L.N.D. - Dipartimento Calcio Femminile;
- oppure proroga al 31 luglio 2019 della fidejussione giacente solo per le Società già in organico nella Stagione Sportiva 2017/2018.

### **NON SARANNO ACCETTATI ASSEgni BANCARI IN SOSTITUZIONE**

**SOLO OVE ESISTENTE - DOCUMENTAZIONE** attestante il pagamento di quanto dovuto ai tesserati in forza di decisioni assunte dalla Commissione Accordi Economici divenute definitive entro il 31 maggio 2018 e di lodi emessi entro il medesimo termine dal Collegio Arbitrale presso la L.N.D. nonché di decisioni rese sempre entro il 31 maggio 2018 in appello ed in ultimo grado dalla Commissione Vertenze Economiche;

per le sole società che PROVENGONO DAI COMITATI REGIONALI è necessario depositare la dichiarazione firmata dal Presidente del Comitato di provenienza, attestante l'inesistenza di situazioni debitorie.

**ULTERIORE DOCUMENTAZIONE DA PRESENTARE CHE SARA' SOGGETTA  
A CONTROLLO DA PARTE DELLA Co.Vi.So.D. E SARA' DETERMINANTE AI FINI  
DELL'ISCRIZIONE STESSA**

**DICHIARAZIONE DI DISPONIBILITA' DEL CAMPO DI GIUOCO**, secondo il modello predisposto dal Dipartimento Calcio Femminile, così come visualizzato on-line. Si ricorda che, all'atto dell'iscrizione ai Campionati, le Società dovranno indicare la disponibilità di un campo da gioco ove disputare le gare ufficiali. Al fine di garantire il regolare svolgimento delle manifestazioni, è necessario che per l'impianto sportivo, oltre alla omologazione da parte di ogni singolo Comitato Regionale o dei Comitati Provinciali Autonomi di Trento e di Bolzano, sia stato rilasciato dal rispettivo Comune di appartenenza o da parte dell'Ente privato proprietario, l'attestato di completa idoneità del campo di giuoco e degli annessi servizi e strutture a corredo, nel rispetto sia della normativa in tema di sicurezza, sia per quanto attiene l'agibilità.

**AUTOCERTIFICAZIONI** attestanti il rispetto delle norme previste dall'art.22/bis delle N.O.I.F. , rese singolarmente dai soggetti iscritti nel modulo di censimento alla voce "composizione del Consiglio della Società" allegando fotocopia di un documento di identità in corso di validità, come da modello predisposto sul sito della L.N.D. – Dipartimento Calcio Femminile.

**NOTA BENE:** la firma sulle autocertificazioni non deve essere autenticata e dovrà essere allegata fotocopia di un documento d'identità in corso di validità.

- 1) **DELEGA** sottoscritta a cura del proprio legale rappresentante per la negoziazione dei diritti di immagine, pubblicitari e commerciali, come da modello predisposto sul sito della L.N.D. – Dipartimento Calcio Femminile.
  
- 2) **SCHEDA INFORMATIVA ALLEGATA**, compilata in ogni sua parte.

NOME SOCIETA' Matr. XXXXXX	
Indirizzo Sede Sociale:	Indirizzo, numero civico, Cap, città e provincia
Indirizzo Postale:	Indirizzo, numero civico, Cap, città e provincia
Telefono:	Inserire numero valido ed attivo
Telefono emergenze:	Inserire numero valido ed attivo
Fax:	Indicare un numero attivo e funzionante
Sito web:	Se presente
E-mail:	Indirizzo/i valido/i per tutta la Stagione Sportiva
Presidente:	Nome e recapiti telefonici
Vice Presidente:	Nome e recapiti telefonici
Segretario:	Nome e recapiti telefonici
Colori sociali:	Indicare colori maglia
Stadio principale:	Nome dell'impianto
Indirizzo stadio:	Indirizzo, numero civico, Cap, città e provincia
Fondo e dimensioni:	Indicare se erba naturale/artificiale e lunghezza x larghezza in mt

La Segreteria del Dipartimento Calcio Femminile trasmetterà entro il **19 Luglio 2018** la documentazione pervenuta dalle Società alla Co.Vi.So.D.

**RICORSI**

La Co.Vi.So.D., nei termini previsti, esaminata la documentazione depositata , comunicherà alla Società l'esito della istruttoria, inviando copia della stessa alla L.N.D. ed al Dipartimento Calcio Femminile. A tal fine, le Società hanno l'onere di comunicare alla Co.Vi.So.D. c/o Dipartimento Calcio Femminile entro il termine del **16 Luglio 2018** il numero di fax se diverso da quello indicato nella stagione sportiva precedente.

**LE SOCIETA' HANNO L'OBBLIGO DI SEGNALARE UN NUMERO DI FAX ATTIVO ED UN INDIRIZZO E-MAIL VALIDO.**

In caso di esito positivo dell'istruttoria da parte della CO. VI.SO.D., la domanda di ammissione si intende accolta.

Le Società che non risulteranno in possesso dei requisiti richiesti per l'ammissione al Campionato di Serie C (*denominazione in attesa di ratifica da parte della F.I.G.C.*) per la stagione sportiva 2018/2019 possono presentare ricorso avverso la decisione negativa della CO.VI.SO.D.

Il ricorso alla Co.Vi.So.D dovrà essere depositato presso il Dipartimento Calcio Femminile entro il termine perentorio del **27 Luglio 2018 ore 12,00** ed essere corredato - **A PENA DI INAMMISSIBILITA'**- da una tassa unica di euro 250,00 (duecentocinquanta/00) a mezzo assegno circolare non trasferibile intestato alla F.I.G.C. – L.N.D. Dipartimento Calcio Femminile.

La Co.Vi.So.D. esprimerà, nei termini previsti dalle vigenti disposizioni regolamentari, parere motivato alla L.N.D. sui ricorsi proposti.

**La decisione sulla ammissione al Campionato verrà assunta dalla L.N.D. con espressa delega al Presidente della L.N.D. di escludere quelle Società che, a seguito di accertamento, si siano rese responsabili della presentazione di documentazioni amministrative false e/o mendaci.**

\*\*\*\*\*

**ADEMPIMENTI PER L'AMMISSIONE AL CAMPIONATO NAZIONALE DI SERIE C**  
*(denominazione in attesa di ratifica da parte della F.I.G.C.)*  
**DELLA STAGIONE SPORTIVA 2018/2019**

**SOCIETA' NON AVENTI DIRITTO**

A) Le Società devono, a pena di decadenza, nel periodo compreso dal **5 al 16 Luglio 2018** ore 12,00, formalizzare l'iscrizione al campionato provvedendo secondo le modalità on-line alla compilazione definitiva della richiesta di iscrizione al Campionato Nazionale di Serie C (*denominazione in attesa di ratifica da parte della F.I.G.C.*) e della modulistica allegata. Il termine ultimo per tale operazione è il **16 Luglio 2018** ore 12,00, decorso il quale il sistema non accetterà alcuna operazione relativa alla richiesta di iscrizione.

Nel periodo dal **5 al 16 Luglio 2018** sarà possibile consegnare la documentazione anche presso gli uffici del Dipartimento Calcio Femminile dalle ore 8,00 alle ore 19,00

Completata l'operazione di cui al punto A), la Società dovrà provvedere alla stampa dell'intera documentazione così come compilata e resa definitiva telematicamente che, regolarmente sottoscritta dal Presidente e/o dal Legale Rappresentante, dovrà essere spedita a mezzo raccomandata A/R ovvero corriere, ovvero P.E.C., ovvero depositata a mani, presso la Segreteria del Dipartimento Calcio Femminile, Piazzale Flaminio 9 - 00196 Roma, entro il giorno **16 Luglio 2018** (per le spedizioni farà fede il timbro postale di partenza) corredata dalla seguente documentazione:

Copia del Verbale della Assemblea dei soci nel corso della quale sono state attribuite le cariche sociali per la stagione sportiva 2018/2019, firmato per conformità dal Presidente della Società; ovvero comunicazione di conferma delle cariche sociali nell'ipotesi di mancata variazione delle stesse.

Copia Statuto Sociale vigente (solo per le Società provenienti dai Comitati Regionali o per quelle che hanno modificato la denominazione sociale già deliberata dalla F.I.G.C.);

versare i diritti e gli oneri finanziari nelle misure di seguito riportate:

**Campionato Nazionale di Serie C** **€ 3.800,00**  
*(denominazione in attesa di ratifica da parte della F.I.G.C.)*

Versamento di somme che sono da ascrivere per i seguenti titoli:

Diritti di associazione alla L.N.D.	€	300,00
Diritti di iscrizione	€	2.000,00
Acconto spese gestionali	€	1.500,00

**TOTALE € 3.800,00**

Assicurazione tesserate a consuntivo al 30/06/2018 € 31,00 cadauna

\*\*\*\*\*

**MODALITA' DI VERSAMENTO**

All'atto dell'iscrizione al Campionato le società, oltre all'eventuale saldo passivo al 30/06/2018, potranno perfezionare il pagamento in unica soluzione;

**ESCLUSIVAMENTE**

a mezzo *bonifico bancario* intestato alla F.I.G.C./L.N.D. - Dipartimento Calcio Femminile - su c/c bancario tenuto da Unicredit - Agenzia Roma Vico - IBAN IT 43 B 02008 05122 000400030456;

Il bonifico dovrà riportare la denominazione della Società e la causale del versamento. Sarà cura della Società allegare al modulo di iscrizione copia della ricevuta del bonifico rilasciato dalla banca.

FIDEJUSSIONE BANCARIA a prima richiesta - secondo il modello predisposto sul sito della L.N.D. – Dipartimento Calcio Femminile con scadenza al 31 Luglio 2019, secondo i seguenti importi:

SERIE C                    €        2.000,00  
(denominazione in attesa di ratifica da parte della F.I.G.C.)

- oppure BONIFICO BANCARIO di pari importo intestato a: F.I.G.C.- L.N.D.- Dipartimento Calcio Femminile;
- oppure ASSEGNO CIRCOLARE NON TRASFERIBILE di pari importo intestato a: F.I.G.C. – L.N.D. – Dipartimento Calcio Femminile;
- oppure proroga al 31 luglio 2019 della fidejussione giacente solo per le Società già in organico nella Stagione Sportiva 2017/2018.

#### **NON SARANNO ACCETTATI ASSEGNI BANCARI IN SOSTITUZIONE**

SOLO OVE ESISTENTE - DOCUMENTAZIONE attestante il pagamento di quanto dovuto ai tesserati in forza di decisioni assunte dalla Commissione Accordi Economici divenute definitive entro il 31 maggio 2018 e di lodi emessi entro il medesimo termine dal Collegio Arbitrale presso la L.N.D. nonché di decisioni rese sempre entro il 31 maggio 2018 in appello ed in ultimo grado dalla Commissione Vertenze Economiche;  
per le sole società che PROVENGONO DAI COMITATI REGIONALI è necessario depositare la dichiarazione firmata dal Presidente del Comitato di provenienza, attestante l'inesistenza di situazioni debitorie.

#### **ULTERIORE DOCUMENTAZIONE DA PRESENTARE CHE SARA' SOGGETTA A CONTROLLO DA PARTE DELLA Co.Vi.So.D. E SARA' DETERMINANTE AI FINI DELL'ISCRIZIONE STESSA**

**DICHIARAZIONE DI DISPONIBILITA' DEL CAMPO DI GIUOCO**, secondo il modello predisposto dal Dipartimento Calcio Femminile, così come visualizzato on-line. Si ricorda che, all'atto dell'iscrizione ai Campionati, le Società dovranno indicare la disponibilità di un campo da gioco ove disputare le gare ufficiali. Al fine di garantire il regolare svolgimento delle manifestazioni, è necessario che per l'impianto sportivo, oltre alla omologazione da parte di ogni singolo Comitato Regionale o dei Comitati Provinciali Autonomi di Trento e di Bolzano, sia stato rilasciato dal rispettivo Comune di appartenenza o da parte dell'Ente privato proprietario, l'attestato di completa idoneità del campo di giuoco e degli annessi servizi e strutture a corredo, nel rispetto sia della normativa in tema di sicurezza, sia per quanto attiene l'agibilità.

**AUTOCERTIFICAZIONI** attestanti il rispetto delle norme previste dall'art.22/bis delle N.O.I.F. , rese singolarmente dai soggetti iscritti nel modulo di censimento alla voce "composizione del Consiglio della Società" allegando fotocopia di un documento di identità in corso di validità, come da modello predisposto sul sito della L.N.D. – Dipartimento Calcio Femminile.

**NOTA BENE:** la firma sulle autocertificazioni non deve essere autenticata e dovrà essere allegata fotocopia di un documento d'identità in corso di validità.

**DELEGA** sottoscritta a cura del proprio legale rappresentante per la negoziazione dei diritti di immagine, pubblicitari e commerciali, come da modello predisposto sul sito della L.N.D. – Dipartimento Calcio Femminile.

**SCHEDA INFORMATIVA ALLEGATA**, compilata in ogni sua parte.

NOME SOCIETA' Matr. XXXXXX	
Indirizzo Sede Sociale:	Indirizzo, numero civico, Cap, città e provincia
Indirizzo Postale:	Indirizzo, numero civico, Cap, città e provincia
Telefono:	Inserire numero valido ed attivo
Telefono emergenze:	Inserire numero valido ed attivo
Fax:	Indicare un numero attivo e funzionante
Sito web:	Se presente
E-mail:	Indirizzo/i valido/i per tutta la Stagione Sportiva
Presidente:	Nome e recapiti telefonici
Vice Presidente:	Nome e recapiti telefonici
Segretario:	Nome e recapiti telefonici
Colori sociali:	Indicare colori maglia
Stadio principale:	Nome dell'impianto
Indirizzo stadio:	Indirizzo, numero civico, Cap, città e provincia
Fondo e dimensioni:	Indicare se erba naturale/artificiale e lunghezza x larghezza in mt

La Segreteria del Dipartimento Calcio Femminile trasmetterà entro il **19 Luglio 2018** la documentazione pervenuta dalle Società alla Co.Vi.So.D.

**RICORSI**

La Co.Vi.So.D. nei termini previsti, esaminata la documentazione depositata, comunicherà alla Società l'esito della istruttoria, inviando copia della stessa alla L.N.D. ed al Dipartimento Calcio Femminile. A tal fine, le Società hanno l'onere di comunicare alla Co.Vi.So.D. c/o Dipartimento Calcio Femminile entro il termine del **16 Luglio 2018** il numero di fax se diverso da quello indicato nella stagione sportiva precedente.

**LE SOCIETA' HANNO L'OBBLIGO DI SEGNALARE UN NUMERO DI FAX ATTIVO ED UN INDIRIZZO E-MAIL VALIDO.**

In caso di esito positivo dell'istruttoria da parte della CO. VI.SO.D., la domanda di ammissione si intende accolta.

Le Società che non risulteranno in possesso dei requisiti richiesti per l'ammissione al Campionato di Serie C (*denominazione in attesa di ratifica da parte della F.I.G.C.*) per la stagione sportiva 2018/2019 possono presentare ricorso avverso la decisione negativa della CO.VI.SO.D.

Il ricorso alla Co.Vi.So.D dovrà essere depositato presso il Dipartimento Calcio Femminile entro il termine perentorio del **27 Luglio 2018 ore 12,00** ed essere corredato - **A PENA DI INAMMISSIBILITA'**- da una tassa unica di euro 250,00 (duecentocinquanta/00) a mezzo assegno circolare non trasferibile intestato alla F.I.G.C. – L.N.D. Dipartimento Calcio Femminile.

La Co.Vi.So.D. esprimerà, nei termini previsti dalle vigenti disposizioni regolamentari, parere motivato alla L.N.D. sui ricorsi proposti.

**La decisione sulla ammissione al Campionato verrà assunta dalla L.N.D. con espressa delega al Presidente della L.N.D. di escludere quelle Società che, a seguito di accertamento, si siano rese responsabili della presentazione di documentazioni amministrative false e/o mendaci.**

## ADEMPIMENTI PER L'AMMISSIONE AL CAMPIONATO

Le Società devono, a pena di decadenza, nel periodo fissato, formalizzare l'iscrizione al Campionato di competenza, secondo le modalità on-line. Decorso il termine stabilito per il Campionato di competenza il sistema operativo non accetterà alcuna operazione relativa alla richiesta di iscrizione. L'adempimento dovrà essere comprensivo, oltre che della domanda, della seguente documentazione:

**DATI SOCIETA'** - Si raccomanda il corretto inserimento dei dati relativi al codice fiscale e partita Iva della Società (non del legale rappresentante), allegando copia del certificato di attribuzione del codice fiscale e partita Iva rilasciato dalle autorità competenti.

**ORGANIGRAMMA** (Allegare copia autentica dell'ultimo verbale di assemblea societaria nel corso della quale sono state attribuite le cariche sociali per la Stagione Sportiva 2018/2019). Si ricorda che ogni qualvolta il consiglio direttivo subisce una modifica (anche l'inserimento di un solo consigliere) si dovrà procedere sempre con la procedura on-line, compilando il modello.

**VARIAZIONI ORGANIGRAMMA** con allegato il relativo verbale. Soprattutto quando viene sostituito il legale rappresentante della società, lo stampato dovrà essere accompagnato, oltre che dal verbale, dalle dimissioni del presidente uscente, ovvero i componenti il consiglio direttivo dimissionari devono risultare dal relativo verbale, debitamente firmato dagli stessi.

Al riguardo si riporta l'Art. 37, comma 1, delle N.O.I.F.:

“il tesseramento dei dirigenti e dei collaboratori nella gestione sportiva avviene all'atto dell'iscrizione al Campionato della Società di appartenenza. A tal fine le Società sono tenute a comunicare alle Leghe o ai Comitati competenti i nominativi dei dirigenti e dei collaboratori, precisandone le qualifiche e gli incarichi. Ogni variazione deve essere comunicata entro venti giorni dal suo verificarsi, e, agli effetti federali, ha efficacia a decorrere dalla data di ricezione della comunicazione ”

### **3) PRESIDENTE**

### **4) DELEGATI ALLA FIRMA**

### **5) AUTOCERTIFICAZIONE - Art. 22 Bis commi 1, 6, 6 bis e 7) delle N.O.I.F.**

Si fa rinvio alle norme generali di cui al Codice di Comportamento Sportivo, approvato dal Consiglio Nazionale del C.O.N.I., nonché agli Artt. 22 bis e 22 Ter delle N.O.I.F., richiamando l'attenzione delle Società sul contenuto dei sotto riportati punti 6) e 6 bis dell' Art. 22 bis delle N.O.I.F. :

**Punto 6:** all'atto della richiesta di tesseramento (Art. 37, delle N.O.I.F.) e quale imprescindibile condizione dello stesso, i dirigenti di Società o di Associazione ed i collaboratori nella gestione sportiva delle stesse debbono espressamente dichiarare di non trovarsi in alcuna delle incompatibilità previste dal 1° comma del presente articolo. La dichiarazione deve essere prodotta nella forma della autocertificazione.

**Punto 6 bis:** i Dirigenti di Società o di Associazione e i collaboratori della gestione sportiva delle stesse, ove intervenga una situazione di incompatibilità di cui al primo comma, o siano sottoposti alle misure previste dal quarto comma o siano colpiti da provvedimento restrittivo della libertà personale, sono tenuti a darne immediata comunicazione alla Lega o al Comitato competente.

Si segnala che la dichiarazione deve essere resa e sottoscritta nella consapevolezza di quanto disposto dall'Art. 20 Legge 4.01.1968 N. 15 e delle sanzioni penali previste dall'Art. 26 della stessa Legge. Alla stessa deve essere allegata copia di un valido documento di riconoscimento.

**6) DELEGA NEGOZIAZIONE DIRITTI DI IMMAGINE, PUBBLICITARI E COMMERCIALI** - Le società all'atto dell'iscrizione al Campionato di competenza, dovranno sottoscrivere - a cura del proprio legale rappresentante - la delega alla Lega Nazionale Dilettanti per la negoziazione dei diritti di immagine, pubblicitari e commerciali.

**7) DICHIARAZIONE DI DISPONIBILITA' DEL CAMPO DI GIUOCO** - *(secondo il modello predisposto dal D.C.F.)* - Si ricorda che, all'atto dell'iscrizione ai Campionati, le Società dovranno indicare la disponibilità di un campo da gioco ove disputare le gare ufficiali. Al fine di garantire il regolare svolgimento delle manifestazioni, è necessario che per l'impianto sportivo, oltre alla omologazione da parte di ogni singolo Comitato Regionale o dei Comitati Provinciali Autonomi di Trento e di Bolzano, sia stato rilasciato dal rispettivo Comune di appartenenza o da parte dell'Ente privato proprietario, l'attestato di completa idoneità del campo di giuoco e degli annessi servizi e strutture a corredo, nel rispetto sia della normativa in tema di sicurezza, sia per quanto attiene l'agibilità.

**8) DIRITTI ED ONERI PER LA PARTECIPAZIONE AI CAMPIONATI** - Le società dovranno versare, oltre all'eventuale saldo passivo al 30 Giugno 2018, gli importi stabiliti dal comma 2) dell'Art. 28 del Regolamento della L.N.D., così come riportati al punto 3.1.10. del presente Comunicato Ufficiale che risultano già comprensivi dell'importo relativo ad 'assicurazione dirigenti' ed ai quali va aggiunto l'acconto 'assicurazione dei tesserati'.

In base al Decreto attuativo delle Assicurazioni obbligatorie degli sportivi dilettanti del 3 Novembre 2010, pubblicato in Gazzetta Ufficiale N. 296 del 20 Dicembre 2010, le Società sono tenute a corrispondere un premio di € 7,50 per ciascun 'Dirigente Ufficiale', al quale è riconosciuta la tutela assicurativa uguale a quella prevista nella polizza infortuni dei calciatori.

Sono considerati 'Dirigenti Ufficiali' i tesserati ammessi nel recinto di giuoco ed iscritti in apposita tessera di riconoscimento valida per la Stagione Sportiva 2018/2019 o possessori di una tessera identificativa della F.I.G.C./L.N.D. valida per la Stagione Sportiva 2018/2019, segnatamente:

- Dirigenti indicati come accompagnatori ufficiali;
- Dirigenti indicati come addetti agli ufficiali di gara;
- Dirigenti che svolgono mansioni di assistenti di parte;
- Dirigenti ammessi nel recinto di giuoco al posto dell'Allenatore, laddove previsto.

Ciascuna società dovrà indicare, all'atto dell'iscrizione ai Campionati di competenza, provvedendo all'aggiornamento nel corso della stagione sportiva, la lista dei nominativi dei propri Dirigenti Ufficiali. I Dirigenti che non saranno indicati nella suddetta categoria rientreranno nel regime assicurativo fino ad ora in vigore.

\*\*\*\*\*

Nel sottolineare le condizioni inderogabili per l'iscrizione ai rispettivi Campionati di cui al comma 2) del suindicato Art. 28 del Regolamento della L.N.D., si ribadisce che le Società, alla data di scadenza, dovranno versare anche gli eventuali saldi passivi relativi alla stagione sportiva precedente.

Il comma b) - punto 2) - del citato Art. 28 stabilisce, altresì, l'inesistenza di situazioni debitorie nei confronti di Enti Federali, ovvero altre pendenze verso Società consorelle o verso dipendenti e tesserati, e ciò a seguito di sentenze passate in giudicato emesse dagli Organi della Disciplina Sportiva o dagli Organi per la risoluzione di controversie.

Ai commi 12 e 13 dell'Art. 94 ter delle N.O.I.F. è stabilito che, in presenza di decisioni della Commissione Accordi Economici divenute definitive entro il 31 maggio di ciascuna stagione sportiva nonché, sempre entro il predetto termine, in presenza di decisioni anch'esse divenute definitive della Commissione Vertenze Economiche e del Collegio Arbitrale presso la L.N.D., le somme poste a carico delle Società devono essere integralmente corrisposte agli aventi diritto entro il termine annualmente fissato per l'iscrizione al rispettivo Campionato (cfr. Circolare n. 65 del 04/05/2018). Ciò significa che le società interessate dovranno produrre al Dipartimento Calcio Femminile documentazione incontestabile e dimostrativa della conoscenza e accettazione del

percipiente, recante data successiva alla decisione divenuta definitiva entro il 31 Maggio di ciascuna Stagione Sportiva, dalla quale si evinca in maniera assolutamente inconfutabile l'avvenuto adempimento del debito sancito, in via definitiva, dall'Organo competente. In caso contrario, la società inadempiente deve essere esclusa dal Campionato di competenza

Si fa presente che - giusto quanto espressamente ordinato dalla Lega Nazionale Dilettanti - l'inosservanza dei distinti termini fissati per l'iscrizione on-line e per l'inoltro telematico della documentazione con riferimento all'adempimento previsto al punto a) (compilazione definitiva della richiesta di iscrizione secondo la modalità On-line a pena di decadenza) comporterà l'esclusione della società dal campionato di competenza.

Si ribadisce che in assenza della domanda di iscrizione si decade dall'affiliazione.

**5.** - Fatto salvo quanto previsto al successivo comma 5 bis, la Società che rinuncia per la 4<sup>a</sup> volta a disputare gare è esclusa dal Campionato o dalla manifestazione ufficiale.

**5.bis** - Le Società dilettantistiche che, a causa del mancato adempimento degli oneri di iscrizione al Campionato, non disputino 2 gare, ai sensi del Regolamento della L.N.D., sono escluse dal Campionato stesso.

6. - Il mancato pagamento di somme, coattivamente disposto dalle Leghe, dal Settore per l'Attività Giovanile e Scolastica, dalle Divisioni, dai Comitati e dai Dipartimenti, equivale a rinuncia alla disputa della gara.

Si ribadisce pertanto che questo Dipartimento nei casi sopra citati provvederà a recuperare coattivamente, a mezzo ispettori di Lega, le somme dovute secondo quanto disposto dall'art. 30 del regolamento della Ind modificato con comunicato FIGC n. 134/a del 10/04/2014, nel senso che i prelievi coattivi possono essere disposti anche se la società inadempiente disputa la gara in campo esterno. Si fa presente che qualora gli ispettori di lega non recuperassero la somma dovuta, l'arbitro non darà inizio alla gara.

*Le società, pertanto, sono invitate a regolarizzare l'iscrizione nei termini e con le modalità stabilite dal presente comunicato ufficiale.*

Non è consentita l'iscrizione con generici telegrammi di adesione o con l'invio telematico incompleto della documentazione da allegare alla domanda di iscrizione, anche con riferimento ad uno soltanto degli allegati previsti come sopra elencati.

In tal caso questo Dipartimento considererà la società rinunciataria a tutti gli effetti, e sarà esclusa dal campionato di competenza.

# Art. 110 delle N.O.I.F.

Di seguito si riporta integralmente l'articolo 110 delle N.O.I.F. così come al CU n. 81 della F.I.G.C. del 27/06/2018:

## **Svincolo per inattività della società**

**1.** Nel caso in cui la società non prenda parte al Campionato di competenza, o se ne ritiri o ne venga esclusa, o ad essa sia revocata l'affiliazione, i calciatori e le calciatrici per la stessa tesserati/e, salvo casi eccezionali riconosciuti dal Presidente Federale, sono svincolati d'autorità. Il provvedimento è pubblicato in comunicato ufficiale delle Leghe Professionistiche, della Divisione Calcio Femminile o dei Comitati competenti della Lega Nazionale Dilettanti.

**2.** Se le ipotesi previste nel precedente comma si verificano a Campionato già iniziato, i calciatori/calciatrici svincolati/e possono tesserarsi per altre società subito dopo la pubblicazione del provvedimento. Tale possibilità è esclusa per coloro che hanno già disputato anche una sola gara del girone di ritorno del Campionato, cui partecipa la prima squadra della società divenuta inattiva.

**3.** Il ritiro o l'esclusione da una competizione delle squadre di riserva o di squadre minori, non comporta per la società la perdita del vincolo dei calciatori/calciatrici.

**4.** Se una società della Lega Nazionale Dilettanti o della Divisione Calcio Femminile non partecipa alle attività organizzate dal Settore per l'Attività Giovanile e Scolastica, i calciatori/calciatrici per la stessa tesserati, che al 31 dicembre non abbiano compiuto il 15° anno di età, sono svincolati d'autorità. Per ottenere lo svincolo essi/e devono chiedere entro il 31 dicembre, con lettera raccomandata diretta alla società e inviata in copia anche alla Lega, Divisione, Dipartimento o Comitato competente, di essere inclusi in "lista di svincolo". La ricevuta della raccomandata diretta alla società deve essere allegata alla copia della lettera indirizzata alla Lega, Divisione, Dipartimento o Comitato competente. La Lega, Divisione, Dipartimento o Comitato competente, accertato il diritto dei calciatori/calciatrici, provvede allo svincolo con decorrenza dal 15° giorno dalla data della raccomandata, dandone notizia mediante pubblicazione in comunicato ufficiale. Le parti interessate, entro 30 giorni dalla data di pubblicazione, possono proporre reclamo al Tribunale Federale – Sez. Tesseramenti, con l'osservanza delle norme del Codice di Giustizia Sportiva.

**5.** I calciatori e le calciatrici tesserati per società della Lega Nazionale Dilettanti che partecipano esclusivamente alle attività minori di cui all'art. 58 e che hanno superato i relativi limiti di età hanno diritto allo svincolo. A tal fine devono inviare istanza a mezzo raccomandata alla società e copia della stessa, unendo in allegato ricevuta della raccomandata, al Comitato Regionale competente. Questo, accertato il diritto allo svincolo, provvede in conformità. Le modalità, la decorrenza e i termini per lo svincolo, nonché per la proposizione di reclamo, sono quelle di cui al comma precedente.

**6.** I calciatori e le calciatrici "giovani" tesserati con vincolo annuale o biennale per società partecipanti esclusivamente alle attività organizzate dal Settore per l'Attività Giovanile e Scolastica, hanno diritto allo svincolo per inattività nel caso che la società, prima del 31 gennaio, si ritiri dal Campionato o ne sia esclusa. Tale disposizione non si applica se la società ha titolo per partecipare ad altri Campionati. I calciatori e le calciatrici delle categorie "pulcini" ed "esordienti" hanno diritto di essere svincolati se le società per le quali sono tesserati non si iscrivono alle relative attività entro il 30 marzo.

**7.** Lo svincolo dei calciatori e delle calciatrici "giovani", nelle ipotesi di cui al comma precedente, è automatico e dello stesso provvedono a dare atto i Comitati Regionali con pubblicazione in propri comunicati ufficiali. Gli stessi, in ogni momento della stagione sportiva, possono disporre la revoca di tesseramenti dei calciatori e delle calciatrici "giovani" delle categorie "pulcini" ed "esordienti" quando sia provato il trasferimento dei medesimi, unitamente ai rispettivi nuclei familiari, in località, anche della stessa città, che non consentano lo svolgimento dell'attività presso la società titolare del tesseramento.

# Data di inizio dell'attività

## Campionato di Serie C *(denominazione in attesa di ratifica da parte della FIGC)*

DOMENICA 7 OTTOBRE 2018 ore 14.30

\*\*\*\*\*

# Disposizioni generali

## Ammende e tasse di reclamo

Tutte le ammende devono essere versate entro e non oltre 15 giorni dalla data di pubblicazione del Comunicato Ufficiale con il quale sono state comminate, mentre le tasse reclamo devono essere allegate al reclamo. Il mancato versamento della tassa reclamo è motivo di inammissibilità dello stesso. Diversamente, per le ammende si procederà all'incasso coattivo con l'aggravio dei diritti di esazione del 10%.

\*\*\*\*\*

## Ammende per rinuncia

La rinuncia alla disputa di una gara comporta, oltre all'applicazione delle sanzioni previste dalle N.O.I.F. e dal C.G.S., anche la comminazione di ammende come segue:

**Campionato di Serie C** *(denominazione in attesa di ratifica da parte della F.I.G.C.)*

1^ rinuncia	€ 500,00
2^ rinuncia	€ 1.000,00
3^ rinuncia	€ 2.000,00

\*\*\*\*\*

## Campi di gioco

Si ricorda che, all'atto dell'iscrizione ai Campionati, le Società dovranno indicare la disponibilità di un campo da gioco ove disputare le gare ufficiali, nel rispetto di quanto previsto dall'art. 19, delle N.O.I.F. Al fine di garantire il regolare svolgimento delle manifestazioni, è necessario che per l'impianto sportivo, oltre alla omologazione da parte di ogni singolo Comitato Regionale o dei Comitati Provinciali Autonomi di Trento e di Bolzano, sia stato rilasciato dal rispettivo Comune di appartenenza o da parte dell'Ente privato proprietario, l'attestato di completa idoneità del campo di gioco e degli annessi servizi e strutture a corredo, nel rispetto sia della normativa in tema di sicurezza, sia per quanto attiene l'agibilità.

## Campi di gioco in erba artificiale

E' autorizzato lo svolgimento dell'attività ufficiale dilettantistica e giovanile di calcio su campi in erba artificiale regolarmente omologati. Tutte le realizzazioni in erba artificiale - comprese eventualmente anche quelle per l'attività di calcio a cinque - devono avere necessariamente la preventiva omologazione e certificazione da parte della Lega Nazionale Dilettanti in base alla normativa all'uopo emanata dalla Lega stessa.

## **GDPR: regolamento europeo / protezione dati personali**

Si ricorda che il Regolamento Europeo 2016/679, noto anche come GDPR, a partire dal 25 maggio 2018 rappresenta in tutti i paesi dell'Unione Europea e dunque anche in Italia il riferimento normativo da osservare in materia di protezione dati personali per tutte le organizzazioni/enti/associazioni, sia private sia pubbliche.

Il GDPR richiede il rispetto dei principi privacy e adempimenti nei riguardi degli interessati (informative, consenso, esercizio dei diritti), l'adozione di idonee misure sia di tipo organizzativo che tecnico a protezione dei dati, l'osservanza di nuove disposizioni (quali il registro delle attività di trattamento, comunicazioni di violazioni dei dati personali, etc.), il rispetto delle regole per trasferire i dati personali al di fuori della Unione Europea, la capacità di dimostrare l'osservanza delle sue prescrizioni. Si evidenzia l'importanza di corrispondere al nuovo quadro normativo in materia di privacy, anche in considerazione delle elevate sanzioni previste in caso di inadempimenti.

\*\*\*\*\*

## **Organizzazione gare**

### **DISPOSIZIONI GENERALI**

Qualora si richiedesse la variazione del campo è necessario inviare sempre al Dipartimento, oltre alla richiesta, il verbale di omologazione, se in erba artificiale anche il verbale di omologazione del manto. Si rammenta che il certificato di omologazione del campo è rilasciato dal Comitato Regionale o CPA di appartenenza, mentre per i campi in erba artificiale il verbale di omologazione del manto è rilasciato dalla Commissione Impianti Sportivi della L.N.D.

Se il terreno di giuoco è in erba artificiale si devono inviare i due verbali di omologazione. (manto e struttura). Tale variazione dovrà pervenire al Dipartimento improrogabilmente, a pena di inammissibilità della domanda, entro le ore 12.00 del giovedì antecedente la disputa della gara.

Non saranno consentite inversioni di campo in Campionato.

Per variare la data e/o l'orario di gara, in casi del tutto eccezionali, sarà indispensabile che la richiesta, firmata da entrambe le Società interessate, pervenga al Dipartimento a pena di inammissibilità della domanda, entro le ore 12.00 del martedì antecedente la disputa della gara.

Si specifica che eventuali anticipi e/o posticipi saranno concessi nel caso in cui cadano una settimana prima o una settimana dopo la data di gara fissata dal calendario, sempre previa adesione da parte delle due società interessate.

In caso di eventuali recuperi e in assenza di accordi tra le due Società interessate, gli stessi saranno disputati il terzo mercoledì successivo.

**SI FA PRESENTE CHE EVENTUALI RICHIESTE DI VARIAZIONE DI DATA/CAMPO/ORARIO AVRANNO UN COSTO DI GESTIONE DI € 150,00 .**

### **OBBLIGO DELLA CONTEMPORANEITA'**

Al fine di garantire la regolarità del Campionato, il Dipartimento dispone che tutte le gare delle ultime 3 giornate di Campionato, aventi interesse di classifica in funzione alla promozione diretta alla categoria superiore, della retrocessione diretta alla categoria inferiore, all'ammissione ad eventuali gare di spareggio, si disputino, nei limiti del possibile, in contemporaneità di data ed orario.

### **OBBLIGO DI MEDICO IN PANCHINA**

E' fatto obbligo alle Società partecipanti al Campionato nazionale di Serie C (*denominazione in attesa di ratifica da parte della F.I.G.C.*) di far presenziare in ogni gara casalinga un medico da esse designato, munito di documento che attesti l'identità personale e l'attività professionale esercitata a disposizione della squadra ospitante e della squadra ospitata.

### **RECUPERO GARE NON DISPUTATE**

Questo Dipartimento Calcio Femminile può far disputare anche in giorni feriali i recuperi di gare non iniziate o sospese. In tal senso valgono le disposizioni di cui all'art. 30 del Regolamento LND.

### **SICUREZZA NEGLI IMPIANTI: OBBLIGO DEL DEFIBRILLATORE**

Si rammenta che il Decreto del Ministero della Salute 24/04/2013 prevede l'obbligo per le Società e Associazioni Sportive Dilettantistiche di dotarsi di defibrillatori semiautomatici esterni e di garantire la presenza di soggetti formati che sappiano utilizzare dette apparecchiature in caso di necessità. A seguito di quanto disposto dal Ministro della Salute, le Società devono dotarsi, a far data dal 1° Luglio 2017, del dispositivo di che trattasi e devono necessariamente concludere l'attività di formazione, presso i soggetti all'uopo accreditati, per l'utilizzo delle suddette apparecchiature.

Per quanto concerne l'assistenza medica, le Società ospitanti che partecipano al Campionato Nazionale Serie D, ai Campionati Nazionali di Calcio Femminile ed ai Campionati Nazionali di Calcio a Cinque, hanno l'obbligo di far presenziare in ogni gara un medico da esse designato, munito di documento che attesti l'identità personale e l'attività professionale esercitata e a disposizione della squadra ospitante e della squadra ospitata.

L'inosservanza di tale obbligo, da parte delle Società dei Campionati Nazionali della L.N.D., deve essere segnalata nel rapporto di gara ai fini della irrogazione della sanzione di cui all'art. 18, comma 1, lett. b), del Codice di Giustizia Sportiva.

### **CONVOCATE NAZIONALI**

Si comunica che saranno concesse variazioni di gare alle Società che ne faranno richiesta, Nazionale A e Under 19 per almeno 2 calciatrici convocate; per la Nazionale Under 17 non saranno concesse variazioni. Il Dipartimento Calcio Femminile si riserva di prendere decisioni relative ad eventuali anticipi, posticipi e recuperi.

### **TIME-OUT NEL CAMPIONATO**

Si rammenta che, come da circolare LND n. 21 del 23/09/2016, sono state estese a tutte le competizioni organizzate nell'ambito della stessa Lega le disposizioni di cui alla Regola 7 (durata della gara) del Regolamento del Giuoco del Calcio (edizione 2016), già contenute nella circolare AIA n. 1 2016/2017 e riferite alle interruzioni predisposte per dissetarsi o per altre ragioni mediche.

\*\*\*\*\*

## **Deroga art. 72 N.O.I.F.**

### **numerazione e personalizzazione maglie da gioco**

Il Commissario Straordinario F.I.G.C., anche per la Stagione Sportiva 2018/2019, con nota 23294 del 14 Giugno 2018 ha autorizzato la deroga all'art. 72 delle N.O.I.F. che consente alle calciatrici partecipanti al Campionato di Serie C (*denominazione in attesa di ratifica da parte della F.I.G.C.*) di indossare maglie da gioco recanti nel dorso sempre lo stesso numero (non necessariamente progressivo) senza personalizzazione con il cognome della calciatrice che la indossa.

\*\*\*\*\*

## **Rispetto della normativa di cui all'art. 43 delle N.O.I.F.**

Si richiama quanto previsto al suddetto articolo in relazione al richiamo per il rigoroso rispetto della normativa di cui al titolo, al fine di far adempiere ai propri tesserati l'obbligo di sottoporsi a visita medica per l'accertamento dell'idoneità alla pratica sportiva agonistica. Ciò in virtù del principio generale secondo il quale i legali rappresentanti delle Società sono soggetti a responsabilità civili e penali nel caso di infortuni che dovessero verificarsi nel corso di gare e/o allenamenti che coinvolgessero tesserati privi della suindicata certificazione, in assenza della quale non è riconosciuta alcuna tutela assicurativa.

\*\*\*\*\*

## Applicazione dell'art. 51 delle N.O.I.F.

(Nuovo testo C.U. N. 191/A della F.I.G.C. pubblicato in Roma il 26 Marzo 2015 ed allegato al C.U. N. 213 della L.N.D. pubblicato in Roma il 2 Aprile 2015)

In materia di formazione delle Classifiche e di assegnazione dei titoli sportivi in competizione si fa riferimento all'applicazione dell'Art. 51 delle N.O.I.F. E' fatta salva la seguente disposizione, di cui al C.U. N. 146/A della F.I.G.C., pubblicato in Roma il 06/05/2014, pubblicata dalla L.N.D. con proprio C.U. N. 182 pubblicato in Roma il 07/05/2014

*Al solo fine di individuare le squadre che hanno titolo a partecipare ai Play-Off e Play-Out dei Campionati Dilettantistici, in deroga ai commi 3, 4 e 5 dell'Art. 51 delle N.O.I.F., in caso di parità di punteggio fra due o più squadre al termine dei Campionati di competenza si procede alla compilazione di una graduatoria (c.d. "Classifica avulsa") fra le squadre interessate, tenendo conto, nell'ordine:*

- a) dei punti conseguiti negli incontri diretti fra tutte le squadre;
- b) della differenza tra reti segnate e subite nei medesimi incontri;
- c) della differenza tra reti segnate e subite nell'intero Campionato;
- d) del maggior numero di reti segnate nell'intero Campionato;
- e) del sorteggio.

\*\*\*\*\*

## Comunicazioni varie

### Comunicati Ufficiali

I Comunicati Ufficiali, a cura della segreteria, sono consultabili via internet sul sito [calciofemminile.ind.it](http://calciofemminile.ind.it) Si informa che questo Dipartimento Calcio Femminile provvede alla pubblicazione di Comunicati Ufficiali contenenti, tra l'altro, i provvedimenti assunti dal Giudice Sportivo, ogni qualvolta che si disputano turni infrasettimanali, recuperi, gare di Coppe, ecc.

Ciò al fine di evitare il semplice automatismo delle squalifiche e garantire la massima regolarità dei Campionati. Le decisioni del Dipartimento Calcio Femminile, del Giudice Sportivo e della Corte di Appello Federale, hanno decorrenza, e sono valide a tutti gli effetti, dal giorno successivo alla data di pubblicazione del Comunicato Ufficiale indicata in calce allo stesso, ad eccezione delle sanzioni adottate dal Tribunale Federale su deferimento che saranno esecutive a decorrere dalla data di comunicazione delle stesse alle parti, in osservanza degli Artt. 35 comma 4.1 e 38 comma 8 del C.G.S. Si precisa che ha valore ufficiale, sia per il testo che per la decorrenza dei termini, unicamente la copia affissa all'albo della sede del Dipartimento competente.

\*\*\*\*\*

### Minuto di raccoglimento

Si ricorda che ogni richiesta per l'effettuazione del minuto di raccoglimento deve essere inoltrata alla F.I.G.C. per il tramite del Dipartimento Calcio Femminile. Tali richieste debbono essere ben motivate e circostanziate (Dirigente di una Società, Tecnico, Calciatrice regolarmente tesserati e risultanti agli atti depositati presso il Dipartimento) e non possono, in ogni caso, essere valutate dagli Ufficiali di Gara.

## Indirizzi e numeri utili

Gli indirizzi ed i numeri utili delle Società affiliate potranno essere reperiti sul sito [www.Ind.it](http://www.Ind.it) accedendo all'Area Società ed optando per la voce "Dati Societari" e scegliendo successivamente nel menu a tendina, "Interrogazioni/Società". Questa funzione mostra l'elenco filtrabile per denominazione, Comune, Provincia delle società LND con i relativi riferimenti (indirizzo, telefono).

\*\*\*\*\*

## Posta Elettronica Certificata (PEC)

Il DCF possiede un proprio indirizzo di posta elettronica certificata (PEC) in uso alla segreteria:

**calciofemm@pec.it**

Le Società che hanno già una PEC devono comunicare l'indirizzo allo stesso recapito per la realizzazione di un database che permetterà di raggiungerle tutte in maniera certificata immediata e senza ulteriore dispendio di risorse economiche e cartacee.

\*\*\*\*\*

## Contatti del Dipartimento Calcio Femminile

**SEGRETARIO** - Patrizia Cottini  
telefono: 0632822451 - fax: 0632822715  
e-mail: [p.cottini@Ind.it](mailto:p.cottini@Ind.it)

**SEGRETERIA** - Andrea Polidori  
telefono: 0632822462 – 3339644784 - fax: 0632822715  
e-mail: [a.polidori@Ind.it](mailto:a.polidori@Ind.it) / [segreteria.dcf@Ind.it](mailto:segreteria.dcf@Ind.it) / [calciofemm@pec.it](mailto:calciofemm@pec.it)

**AMMINISTRAZIONE** - Natale Straface  
telefono: 0632822101 - fax: 0632822715  
e-mail: [n.straface@Ind.it](mailto:n.straface@Ind.it)

**TESSERAMENTO E GIUSTIZIA SPORTIVA** - Andrea Angelelli  
telefono: 0632822152 - fax: 0632822715  
e-mail: [a.angelelli@Ind.it](mailto:a.angelelli@Ind.it)

**ORGANIZZAZIONE GARE** - Valentina Ilari  
telefono: 063282237 - fax: 0632822715  
e-mail: [v.ilari@Ind.it](mailto:v.ilari@Ind.it)

\*\*\*\*\*

**Publicato in Roma il 04 / 07 / 2018 ed affisso all'albo del Dipartimento Calcio Femminile**

Il Segretario  
Patrizia Cottini

Il Presidente L.N.D.  
Cosimo Sibia